

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470-202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Per i non iscritti, una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordin. L. 2.000 - Sostenitore L. 5.000
Versamenti sul c/c postale numero 1/10663
Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VII (nuova serie) - N. 16-17 - 15 Giugno 1972

Proseguiamo...

«...Ebbene, il raddoppio della forza parlamentare — e non solo parlamentare — del MSI riteniamo sia elemento determinante per i prossimi impegni della CISNAL-SCUOLA. Lo tengano presente amici ed avversari».

Con queste parole chiudeva il suo articolo di fondo l'amico Ciammaruconi nel numero scorso di questo giornale; da queste parole vogliamo trarre lo spunto per illustrare ad amici, simpatizzanti ed avversari quello che abbiamo fatto nel mese che va dal 15 maggio al 15 giugno e quello che ci proponiamo di fare nel prossimo futuro.

Pochi giorni dopo la fine delle elezioni politiche (che, piaccia o non piaccia, segnarono un notevole successo della Destra Nazionale e un sensibile regresso delle forze della Sinistra, presa nel suo complesso) i Sindacati della Scuola della cosiddetta Triplice Confederale indissero uno sciopero per i giorni 24 e 25 maggio. Anche se la motivazione ufficiale di tale sciopero verteva sulle molte inadempienze da parte del Governo, era chiarissimo lo scopo della manovra tendente a dare tempo allo stesso Governo di emanare, dopo i necessari ripensamenti, il decreto delegato, contenente i nuovi sti-

to ancora una volta la validità delle nostre richieste relativamente al problema retributivo, condensate nei seguenti cinque punti:

- a) stipendio unico da rivalutare in relazione al nuovo riassetto di tutto il personale statale;
- b) aggiunta di famiglia commisurata al reale costo della vita e del mantenimento dei familiari;
- c) indennità integrativa di contingenza commisurata sull'intera retribuzione comprensiva dell'aggiunta di famiglia;
- d) quattordicesima mensilità;
- e) indennità di espansione scolastica.

Poco dopo un altro sciopero a tempo indeterminato e a partire dal 5 giugno veniva proclamato dallo SNADPI (Sindacato Autonomo del personale non insegnante). Immediatamente, e precisamente in data 19 maggio, la Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL emanava un comunicato, col quale, dichiarando la non partecipazione allo sciopero dei propri iscritti, ribadiva le richieste del Sindacato nei riguardi del personale non insegnante. Esse, oltre a tutti i punti contenuti nel comunicato riguardante il personale docente, comprendono una serie di rivendicazioni particolari, fra le quali indichiamo: la revisione degli organici; il riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo; la definizione chiara e precisa delle mansioni; l'istituzione del direttore amministrativo; l'esonero per i bidelli di tutti i servizi di pulizia (proposta di legge n. 134 degli onn. Turchi, Menicacci e Nicosia); la retribuzione fissa del lavoro straordinario; la sostituzione del personale, comunque assente, dopo il sesto giorno; un rapporto di pubblico impiego per i Modelli Viventi delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici.

Infine un terzo sciopero veniva proclamato per il periodo degli scrutini e degli esami da parte dello SNAFRI, ma, com'era scontato in partenza, anche questo è stato rimangiato in questi giorni.

Frattanto, dopo che le Segreterie Nazionali del SISME e del SINAIE erano state ricevute, per incarico dell'on. Andreotti, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, al quale avevano ampiamente illustrato le nostre posizioni nei riguardi di tutte le categorie della Scuola elementare e media, nei giorni 3, 4 e 5 giugno si sono riuniti i Consigli Nazionali e le Giunte Nazionali al completo dei due Sindacati, i quali hanno preso delle deliberazioni importantissime, come può rilevarsi dalla mozione conclusiva pubblicata in altra parte del giornale.

Da quanto abbiamo sinteticamente esposto è facile arguire che la CISNAL-Scuola, lungi dall'essersi assopita, dopo la faticosa data del 7 maggio ha ripreso la sua azione coerente, coraggiosa, costante in difesa delle legittime aspirazioni delle categorie docenti e non docenti, ma soprattutto (col permesso di qualche sprovveduto collega pseudo-sindacalista) degli interessi della Scuola nel suo complesso, che sono, in definitiva, gli interessi della Nazione Italiana.

Su questa strada continueremo a marciare e, se sarà necessario, all'inizio del nuovo anno scolastico chiameremo le migliaia di colleghi che ci seguono ad azioni sindacali ponderate, non a carattere dimostrativo, ma che abbiano dei fini concreti e raggiungibili.

Il nostro è un sindacalismo serio: la demagogia e la strumentalizzazione politica le lasciamo volentieri agli altri!

PARIDE DE BELLA

Su queste posizioni ci batteremo all'apertura del nuovo anno scolastico

Le Giunte Nazionali della CISNAL-SCUOLA (SISME-SINAIE) riunite in seduta congiunta nei giorni 3, 4 e 5 giugno, presa in esame l'attuale situazione sindacale nella scuola italiana,

UDITE

- le relazioni delle Segreterie Nazionali sui punti all'o.d.g.,
- gli interventi dei componenti le Giunte Nazionali,
- le repliche del Segretario Nazionale del SINAIE, Ezio Lozzi, e del Vice Segretario Nazionale del SISME, Giuseppe Ciammaruconi, le approvano;

DANNO MANDATO

alle Segreterie Nazionali di predisporre i mezzi necessari per perseguire di fronte al giudice ordinario, le autorità amministrative per quelle inadempienze amministrative che hanno causato danni patrimoniali al personale insegnante e non insegnante;

CONVALIDANO

l'atteggiamento — nei tempi e nelle motivazioni — delle stesse Segreterie Nazionali della CISNAL-SCUOLA nei confronti delle varie agitazioni minacciate da altre centrali sindacali per i mesi di maggio e di giugno;

CONFERMANO

nei seguenti punti le posizioni della CISNAL-SCUOLA relativamente ai maggiori problemi del momento:

1) riassetto economico del personale direttivo e docente (di ruolo o con incarico a tempo indeterminato):

- stipendio unico per gli insegnanti appartenenti allo stesso ruolo e per il personale direttivo, sulla base dell'attuale ultimo parametro debitamente rivalutato (e ciò in applicazione del principio — art. 13 (3), L. 249/1968 — che a parità di mansioni (attribuzioni e responsabilità) deve corrispondere parità di retribuzione qualunque sia l'amministrazione di appartenenza);
- aggiunta di famiglia reale e non figurativa, commisurata alla spesa media mensile pro-capite rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica;
- indennità integrativa speciale (indennità di contingenza) calcolata sulla intera retribuzione comprensiva della aggiunta di famiglia e delle altre indennità (e non limitata alle prime 40.00 lire) e suo automatico conglobamento allo stipendio;
- quattordicesima mensilità;
- adeguato compenso per il lavoro straordinario a favore del personale direttivo, ispettivo e di segreteria delle Direzioni didattiche e degli Ispettorati Scolastici della Scuola Materna e della Scuola Elementare;
- aumento della « indennità di direzione » e della « indennità per la funzione docente », proporzionali al previsto nuovo livello dello « stipendio unico » e ai nuovi e più gravosi impegni richiesti al personale direttivo e docente;

2) Scuola materna:

- estensione della Scuola materna statale su tutto il territorio nazionale e istituzione di scuole materne anche all'estero per i figli dei lavoratori italiani emigrati;
- normalizzazione della situazione del personale con la costituzione dei ruoli organici e l'indizione dei concorsi. Per la situazione del personale insegnante attualmente in servizio con incarico a tempo indeterminato sarebbero più opportuni concorsi riservati per titoli ed esame-colloquio;
- modificazione dell'attuale orario di servizio di sette ore giornaliere, richiesto al personale insegnante, con la equiparazione a quello praticato nella scuola elementare e l'impiego di due insegnanti per sezione;
- abolizione della scuola magistrale in quanto assolutamente inadeguata alla formazione professionale delle insegnanti di scuola materna, la cui preparazione deve essere, come per tutti gli insegnanti, fatta a livello universitario;
- incarico a tempo indeterminato anche alle assistenti.

3) attuazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 820/1971, riguardanti la realizzazione della scuola a pieno tempo e gli sdoppiamenti delle classi con più di 25 alunni;

4) Personale non docente:

- revisione degli organici anche alla luce delle nuove esigenze richieste dalla scuola;
- riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo, comunque prestati;
- definizione chiara e precisa dei principi in ordine alle mansioni;
- esonero dei bidelli da tutti i servizi di pulizia di ogni ambiente scolastico;
- abolizione della figura del bidello e istituzione della figura dell'aiutante tecnico;
- retribuzione fissa del lavoro straordinario in maniera forfettaria sulla base di 30 ore mensili, ore da retribuire in misura doppia di quelle ordinarie;
- sostituzione del personale, comunque assente, dopo il sesto giorno;
- indennità di espansione scolastica;
- rapporto di pubblico impiego per i Modelli Viventi delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici;

5) pensionati:

- porre allo studio la realizzazione di un « servizio pensioni » che realizzi la meta: « in pensione col libretto », e consenta di eliminare lo sconcio di una situazione insostenibile e molto spesso tragica (la morte arriva prima della pensione);
- completa equiparazione, per tutto il personale della scuola, del trattamento di previdenza e di quiescenza tra il personale maschile e il personale femminile;
- minimo di trattamento di quiescenza per tutto il personale della scuola in caso di premorienza rispetto all'attuale minimo pensionabile;

6) edilizia scolastica:

- superare l'ostacolo del nessun interesse dimostrato dagli amministratori comunali nel reperimento di aree per la costruzione di edifici scolastici; e ciò allo scopo di consentire (e a ritmi sostenuti) almeno l'impiego a tale scopo di fondi già stanziati;
- provvedere alla costruzione di palestre scolastiche e alla attrezzatura di aree per le esercitazioni all'aperto nelle scuole che — malgrado una precisa disposizione di legge (art. 5, L. 88/1958) — ne sono prive;

7) « vita democratica » nella scuola:

premessi che l'attuale disciplina amministrativa della materia (nel clima di lassismo politico determinatosi nel Paese) ha condotto — in violazione di norme di diritto comune — al limite della « violenza istituzionalizzata » nella stessa scuola (gli ultimi episodi in ordine di tempo, presso l'Università Statale di Milano, e dei Licei « Tasso » e « Pilo Albertelli » di Roma, ne sono la riprova aggiornata), la CISNAL-SCUOLA ribadisce le seguenti proprie ferme convinzioni:

- abolizione di qualunque assemblea studentesca (non avendo, tali assemblee, né funzioni didattiche, né funzioni culturali, né funzioni sociali; ma solo funzioni politiche);
- strutturazione degli organi di governo della scuola in conformità ai seguenti punti:
 - a) preside e direttore didattico di nomina governativa a mezzo concorso;
 - b) nomina di direttore amministrativo al quale affidare, nelle scuole e negli istituti, mansioni e responsabilità non didattiche oggi affidate al preside e al direttore didattico;
 - c) organi collegiali informati ai seguenti principi:
 - per quanto attiene la composizione

(Continua a pag. 7)

a pag. 7:
la circolare ministeriale in applicazione dell'art. 8 della legge 1074/1971 per gli istituti professionali

pendi per gli appartenenti alla carriera direttiva della burocrazia statale.

Tempestivamente, e cioè in data 15 maggio, le Segreterie Nazionali della CISNAL-SCUOLA (SISME e SINAIE), di fronte alla minaccia dello sciopero dei Sindacati Scuola della CGIL, CISL e UIL, davano alla stampa un comunicato, col quale, mentre riaffermavano che, in linea di principio, la CISNAL-Scuola non ha nulla da obiettare « per miglioramenti economici decisi a favore di una qualunque delle altre categorie dei dipendenti dello Stato », dichiaravano senza indugi la propria non partecipazione allo sciopero dei giorni 24 e 25.

E' chiaro che la nostra decisa presa di posizione in proposito è stata determinata, oltre che dalla trasparente funzione politica, anzi partitica, dell'azione minacciata e poi, com'era facile prevedere, rimangiata dai Sindacati della Triplice, anche e soprattutto dalla considerazione dell'assoluta inopportunità di un'agitazione sindacale compiuta nel momento in cui non esisteva (come non esiste ancora) un vero e proprio Governo, capace di assumersi le proprie responsabilità nei confronti del Parlamento e della Nazione.

Nello stesso comunicato, a scanso di equivoci, abbiamo riafferma-

I DUE PESI E LE DUE MISURE

Uffici complicazione affari semplici

Sono reduce da un'esperienza che mi ha lasciato a dir poco esterrefatto.

Infatti nei giorni scorsi ho avuto modo di battermi a livello di Provveditorato agli Studi e di Direzione provinciale del Tesoro per rivendicare alcuni diritti sul piano economico ovvero sul piano amministrativo, ma che hanno riflessi sul piano economico, della categoria, e precisamente:

— la promozione ad ordinario degli insegnanti straordinari e il passaggio definitivo in ruolo degli insegnanti ordinari in prova, e relativa ricostruzione di carriera;

— L'attribuzione per il periodo 1° ottobre 1968-30 settembre 1969 del primo aumento biennale a favore dei docenti inquadrati dal 1° ottobre 1966 ai sensi della legge 603/1966 nei ruoli della scuola media;

— il pagamento delle propine relative agli esami della sessione autunnale dello scorso anno scolastico 1970-71.

Orbene, in ordine al primo punto c'è da deplorare l'enorme difficoltà e lentezza con cui procede il relativo iter: nella massima parte dei casi i colleghi non hanno ottenuto dal Ministero neanche la nomina a straordinario (a far tempo dal 1° ottobre 1966); nei restanti casi più spesso il Provveditore (o il Preside dal medesimo delegato) non può emettere il decreto di promozione di cui trattasi in quanto non ha ricevuto dal Ministero le relazioni relative al biennio di prova (1967-68 e 1968-69); in ogni caso le cose vanno avanti con esasperante lentezza: potrei documentare il non rarissimo caso di un collega il quale attende ancora la ricostruzione della carriera pur essendo stato immesso in ruolo in seguito a regolare concorso a cattedra per titoli ed esami sin dal 1° ottobre 1962!

In ordine al secondo punto, bisogna ricordare che tale attribuzione del primo aumento biennale discende per diritto sancito dal D.L. 19 giugno 1970, n. 367 convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 578 (ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della Pubblica Istruzione). In applicazione di che il Ministero inviò ai Provveditori agli Studi la circolare 3 luglio 1971, n. 224, prot. numero 29348 (Gabinetto) che recita testualmente: «Come è noto, con disposizioni intese a evitare — nei confronti del personale insegnante di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria — la temporanea corresponsione di assegni di importo inferiore a quelli dovuti, si è stabilito che al personale predetto sia attribuito lo stipendio corrispondente alla seconda classe di stipendio non appena risultati superato il prescritto periodo di prova e prima che sia emanato il relativo provvedimento formale di nomina a ordinario». (Il corsivo è mio). E più giù riprende: «Un particolare cenno si ritiene di dover fare in merito alla posizione dei professori inquadrati dal 1° ottobre 1966, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di primo grado. Detti professori hanno diritto alla promozione a ordinario, limitatamente agli effetti giuridici, a decorrere dal 1° ottobre 1968, sempreché la prova risulti regolarmente superata. Ma poiché gli effetti economici di tale promozione hanno decorrenza dal 1° ottobre 1969, è evidente che ai docenti in argomento deve essere attribuito, per il periodo 1° ottobre 1968-30 settembre 1969, il primo aumento biennale nell'ex coeff. 260 (ora param. 208)».

(Il corsivo è sempre mio). Ora, da quanto sopra riportato, dovrebbe discendere che il Provveditore agli studi (cui la circolare è diretta) deve attribuire l'aumento biennale di cui trattasi subito in quanto si tratta di disposizione intesa ad evitare la temporanea corresponsione di assegni di importo inferiore a quelli dovuti. Viceversa, alla data presente si assiste ad un palleggiamento di responsabilità e competenza tra il Provveditore agli Studi ed il Direttore provinciale del tesoro, il quale attribuisce lui l'aumento in questione, ma in sede di ricostruzione di carriera con tanti saluti alle disposizioni intese ad evitare la temporanea corresponsione di assegni di importo inferiore a quelli dovuti.

In ordine al terzo punto, la prassi comunemente seguita dal Ministero è quella di accredicare al Provveditorato una somma che è di circa un terzo rispetto a quella corrente. Il risultato è che alla data presente circa due terzi dei colleghi aspetta di aver liquidate le propine relative agli esami della sessione autunnale dello scorso a.s. 1970-71.

A questo punto non ci sarebbe neanche bisogno di riferire il caso di un collega (ma è il solo?), il quale, essendogli nata una terza figlia nel dicembre dello scorso anno ed avendo presentato la prescritta documen-

tata domanda per ottenere la relativa quota di aggiunta di famiglia, si è visto tolte nello stipendio di gennaio le quote relative ai due figli precedentemente avuti, e, in seguito ad informazioni attinte presso la Direzione provinciale del tesoro, gli sono state fornite l'ambiccatissime giustificazioni del fatto che bisognava emettere un provvedimento unico per la corresponsione delle tre quote di aggiunta di famiglia; e, a sua richiesta, gli è stato detto che l'iter del provvedimento fa prevedere che le quote di cui trattasi gli saranno pagate verso il prossimo mese di ottobre!

Questo a parte ogni considerazione circa l'assoluta simbolicità dell'aggiunta di famiglia per nulla rapportata alle esigenze dei nostri giorni. Il che accade del resto per l'intero stipendio se è vero, come è vero, che il Giannarelli nella sua rivista, sul numero di aprile 1972, ha pubblicato un articolo il cui estensore calcola che, rapportato a quello che era lo stipendio percepito da un insegnante di scuola media inferiore nel 1889, quello attuale dovrebbe aggirarsi sulle 300.000 lire; e lo stipendio attuale di un insegnante di scuola media superiore, rapportato a quello del 1910, sulle 600.000 lire. Ora c'è da chiedersi perché lo Stato debba pagare così poco e così tardi (il che significa ancora meno) quando allo Stato per un sol giorno di ritardo nel pagamento di una somma dovuta bisogna pagare fior di quattrini per morosità. Badate che si sta parlando di Stato democratico.

A conclusione di questo nostro scritto non ci resta se non di proporci di mettere in opera ogni iniziativa intesa ad ottenere una sollecita composizione dei problemi di cui sopra, sollecitando in merito l'aiuto della Segreteria Nazionale per quanto concerne un'efficace azione a livello nazionale.

Giuseppe Riviera

ENAM

Anno accademico 1971-72

Concorso per trecento borse di studio universitarie in favore di insegnanti elementari

Elenco dei vincitori

Elenco degli insegnanti elementari che hanno vinto le 300 borse di studio universitarie dell'ENAM.

Vio Luciano, Rieti; Pergolini Anna Maria in De Costanzo, Ancona; Gaeta Antonio, Napoli; Campus Antonio, Sassari; De Fraia Antonio, Caserta; Demurtas Armando, Osini; Mocchiara Raffaele, Gangi; Caravati Siro, Sassari; Lai Giuseppe, Nuoro; Ramazzi Liliana in Visentin, Busto Arsizio; Scalise Francesco, Castelsilano; Calamoneri Anna in Malavenda, Reggio Calabria; Marchi Clara M. Luisa, Laverda di Lusiana; Bettoni Domenico, Pedaso; Dell'Aglio Elvira in Spatti, Gratacasolo; Verdore Domenico, Castelli; Leone Corrado, Ciampino; La Face Mario, Villa S. Giovanni; Loreti Maria in Palottini, Roma; Codebò Luigi, Roma; De Pasquale Francesco, Furnari; Langone Rocco, Satriano di Lucania; Biorci Giovanni, Casale Monferrato; Moretti Giovanni Maria, Sassari; Sanna Peppino, Sassari; Nicosia Carlo, San Fratello; Campoleoni Silvia, Montegrino; Cividino Silvano, Roma; Biagini Danilo, Genova; Moscatiello Antonio Michele, Portici; Rastelli Sergio, S. Donato Milanese; Oldani Alberto, Magenta; Pagano Palma in Calcagno, Tortona; Napoli Domenico, Grotteria; Laudadio Giulio, Avellino; Minieri Gaetano, Nola; Poggiali Adriana in Sastrucci, Fi-

renze; Boccaccini Giorgio, Rimini; Nicotra Calogero, Catania; Abbruzzo Giuseppe, Aciri; La Capria Vincenzo, Palmi; Malara Giuseppe, Orti; Dal Pont Marcella, Milano; Caticchio Elena ved. De Petris, Roma; Gennaro Giuseppe Maria, Paternò; Taccetti Anna Maria, Firenze; Contini Domenico Angelo, Borore; Filiè Primo, Montefiascone; Brancato Italo Piero, Palmi; La Porta Giovanna, Ragusa; Santoprete Pietro, Rieti; Mercaldo Angelo, Airola; Pagliai Silvano, Torrita di Siena; Barbazeni Giancarlo, Castelnuovo; Iannarella Giovanni, Serra S. Bruno; Rao Anna, Napoli; Izzo Giulio, Arpaia; Amicone Ida ved. Di Ciero, Agnone; Parisi Antonino, S. Ferdinando di Rosarno; Cesarelli Alfonsina in Inzitari, Roma; Vecchio Domanti Felice, S. Maria La Bruna; Turini M. Flora, Firenze; Nonnis Giuseppe, Sanluri; Levico Michele, Borgo S.D.; Ruffa Mario, Lamezia Terme; Vilucchi Gian Franco, Roma; Dominici Paolo, Grotte S. Stefano; Pecori Samuele, Salerno; Santoru Francesco, Sassari; Prone Arturo, Domodossola; Giletta Elda Lucia, Savigliano; Mosconi Gisberto, Torrita di Siena; Virgili Mario, Roma; Porqueddu Pietro, Cagliari; Armani Giuseppina in Emblico, Busto Arsizio; Morgana Eva, Pisa; Tamburro Filomena in Mastrostefano, Caserta; Seminara Concetta in Lupino, Melicuccà; Icolaro Pasquale, Moiano; Santino Bernardo, Roccapalumba; Salvemini Antonio, Andria; Baldini Pierina in Bini, Jesi; Orgiana Virginia, Orroli; Meneghetti Franco, Verona; De Marirosa Silvio, Nola; Turini Durando, Pontedera; Ponchio Paolo, Marola; Cristanini Dino, S. Giorgio di Mantova; Piroddi Vanda, Sassari; Cavallini Marino, Verona; Conte Francesco, Lecce; Molino Lorenza Agata, Catania; Cuccu Luigi, Iglesias; Cudrano Giocondo in Coen, Firenze; Cucuzza Luigi, Rosolini; Gazzini Mara in Piombino, Palermo; Contento Michelangelo, Napoli; Visconti Antonino, Desio; Spicola Biagio, S. Biagio Platani; Zappalà Grazia in Russo, Catania; Cherubini Goffredo, Perugia; Craighero Giuseppe, Tencarola di Selvazzano; Sarai Caterina, Cagliari; Guiducci Giuseppe, Fossombrone; Montoneri Antonietta Rita in Valvo, Avola; Rotondo Luigi, Troia; Maenza Francesco, Moio Alcantara; Cagnucci Paolo, Montefiascone; Pagnini Graziano, Bergamo; Di Bartolo Giuseppa in Messina, Palazzolo Acreide; Ambr Francesco, Catania; Ceccarelli Weiss in Antinucci, Rieti; Ciccone Antonio, Rocchetta al Volturno; Sanna Bruno Salvatore, Sassari; Provenzano Mario, Napoli; Bedini Lina Adalgisa in Pietrini, Marina di Carrara; Vignola M. Grazia, Castelsangiovanni; Desogus Giustino, Cagliari; Gabriele Francesco, Napoli; Fioravanti Valentino, Torà; Dalfiume Giancarlo, Bologna; Fonti Giovanna ved. Gallo, Mesoraga; Depiano Aldo, Lanusei; Lentini Angela Maria ved. Vaccaro, Roma; Coggiola Lucia in Sedki, Milano; Genco Teresa in Pepe, Roma; Spedale Aloisa in Maggio, Palermo; Mottolose Rosa in Liguori, Frattamaggiore; Saitta Rita in Breccio, Messina; Bellugi Fosco, Grosseto; Palmeri Vincenzo, Palermo; Barbierato Rizzardo, Mirano; Tarasconi Franco, Parma; Loprevite Gaetano, Isernia; Pagliaro Giulia Ermanda, Pedace Scalo; Mancini Pasquale, L'Aquila; Bruni Giorgio, Cagliari; Vignale Antonio, Alessandria; Grossi Antonia, Lavello; Buonanno Edoardo, Capua; Cicconi Fulvia in Santilli, Rieti; Signorotti Luigi, Tauleto; Rossi Lucia, Vigevano; Bettinelli Gisella, Milano; Migliaccio Velia in Calò, Manduria; Loddo

(Continua a pag. 6)

NOTIZIE UTILI

Presidi idonei

Il Ministero della P.I. darà effetto alla legge 4 agosto 1971, n. 605, riguardante la sistemazione dei presidi idonei. Su tale argomento, fra le diverse direzioni generali interessate sono in corso contatti allo scopo di stabilire criteri uniformi nell'applicazione della legge ai vari ordini di scuole.

La legge 605 autorizza il ministro della P.I. a bandire un concorso per soli titoli — distinto per tipi di istituto — riservato a coloro che nei precedenti concorsi a preside siano risultati idonei, o comunque siano stati inclusi in graduatoria di merito.

Gli inclusi nelle graduatorie del suddetto concorso per titoli, che non beneficieranno del contingente di presidenze messo a disposizione dal bando, conserveranno il diritto — per la durata di dieci anni — alla riserva del 50 per cento delle presidenze vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

Lo sfollamento

Sull'esodo, l'on. Gaspari, Ministro per la Riforma ha dichiarato:

«La legge 28 ottobre 1970, numero 775, nel prorogare la precedente legge di delega 18 marzo 1968, n. 249, non ha confermato la stabilità dell'articolo 19, che dava facoltà al Governo di emanare norme intese a favorire l'esodo volontario del personale dello Stato delle varie carriere, ma ha dettato invece più precise e dettagliate norme esclusivamente per l'esodo del personale direttivo.

«Ciò, per altro, è da ascrivere ad una precisa volontà del Parlamento, atteso che nel testo del disegno di legge predisposto per la proroga della legge di delega veniva richiamato anche l'articolo 19 sopra citato: richiamo che

è risultato poi escluso dal testo della legge approvata.

«Aggiungesi che mentre l'esodo agevolato dei direttivi si giustifica in relazione alla prevista riduzione delle relative dotazioni organiche conseguenti alla nuova disciplina delle funzioni dirigenziali, nessuna solida giustificazione vi sarebbe per l'esodo del personale delle altre carriere, e ciò a prescindere dalle implicazioni di carattere finanziario che ne deriverebbero per il bilancio dello Stato».

Istituto "Kirner"

Sono state inviate al Kirner n. 12.000 domande per assegni di studio anno 1971-72. Si conosceranno i risultati probabilmente nei mesi estivi, oppure ad anno scolastico finito.

Espletata la graduatoria per assegni di studio per studenti medi sarà iniziato l'esame delle domande di assegno di studio per studenti universitari.

Graduatorie "468"

Sono state pubblicate le graduatorie per l'immissione nei ruoli ai sensi della legge n. 468 relative alle seguenti materie:

Lingue straniere

(INGLESE, TEDESCO);

Lingue straniere

(FRANCESE, SPAGNOLO);

DATTILOGRAFIA, STENOGRAFIA negli Istituti Tecnici; MUSICA E CANTO negli Istituti Magistrali.

A richiesta dei Segretari Provinciali sarà inviata n. 1 copia delle suddette graduatorie. I professori inclusi nelle graduatorie per l'immissione in ruolo ai sensi della legge 468 che ritengono errato il punteggio loro attribuito debbono inviare "all'Ufficio Speciale Assunzione in ruolo Idonei e Abilitati - Via Flavio Do-

miziano, 10 - Roma, una istanza di rettifica, preferibilmente in carta legale (per avere la certezza di una risposta). Nella istanza di rettifica va chiarito quale è lo esatto punteggio secondo i titoli in possesso: abilitazione, anni di servizio specifico, (p. 1) anni di servizio non specifico (p. 0.50), qualifiche di: ottimo (p. 1), valente (p. 0.50), buono (p. 0.25), ottimo scuole elementari (p. 0.66), distinto scuole elementari (p. 0.32), buono scuole elementari (p. 0.16).

E' oltremodo necessario che tutti i professori che hanno cambiato indirizzo facciano conoscere il nuovo recapito aggiornato all'Ufficio Speciale Assunzioni in Ruoli Idonei e Abilitati - via Flavio Domiziano 10 - Roma. L'esatto recapito evita ritardi, disguidi e probabili conseguenti perdite del diritto di nomina in ruolo.

Situazioni leggi

831, 327, 748, 603

Legge 831: APPLICAZIONI TECNICHE MASCHILI: 2914 nomine (graduatoria esaurita). APPLICAZIONI TECNICHE FEMMINILI: 2300 nomine (graduatoria esaurita).

Legge 603 - art. 6 (graduatorie nazionali): LINGUA TEDESCA: 56 nomine. LINGUA SPAGNOLA: 5 nomine. EDUCAZIONE MUSICALE: 500 nomine (graduatoria esaurita). EDUCAZIONE ARTISTICA: 1500 nomine.

Legge 327 e Legge 748 (in prima applicazione). MATERIE LETTERARIE 6500 nomine (graduatoria esaurita). MATEMATICA E OSSERVAZIONI SCIENTIFICHE 5500 nomine (graduatoria esaurita). LINGUA INGLESE: 1200 nomine. LINGUA FRANCESE: 1600 nomine (graduatoria esaurita). Educazione musicale: 600 nomine (graduatoria esaurita).

Disposizioni ufficiali

Scuole elementari

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI SEDE

Circolare prot. 3148 del 2-5-1972

L'articolo 3 dell'O.M. n. 190/2 del 18/1/1972, relativa al movimento magistrale '72/73, ha escluso dalla disponibilità dei trasferimenti i posti istituiti o istituendi nel corrente anno scolastico ai sensi dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, per l'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno.

In esito a quesiti pervenuti, si precisa ora che, considerato il carattere sperimentale ed il particolare contenuto didattico delle attività integrative e degli insegnamenti speciali cui si riferisce la istituzione dei posti di cui sopra, tali posti non debbono essere considerati disponibili nemmeno ai fini delle assegnazioni provvisorie di sede disciplinate dalla C.M. n. 2260/9 del 28 marzo 1972.

p. IL MINISTRO
Rosati

COPERTURA DEI POSTI DELLE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE

Ordinanza n. 166 del 22 maggio '72

Per l'anno scolastico 1972/73 vengono confermate, sostanzialmente, le disposizioni contenute nella precedente O.M. n. 127 dell'8 aprile 1971 (prot. 2020/6), concernente la copertura dei posti in oggetto, con le varianti che seguono:

A - Possono presentare domanda per la copertura dei posti in oggetto gli insegnanti elementari che alla data di pubblicazione della presente ordinanza siano ordinari del ruolo normale e che possiedano — alla data del 1° ottobre 1972 — il requisito di almeno quattro anni di servizio nei ruoli degli insegnanti elementari.

B - A partire dall'anno scolastico 1972/73, si potranno coprire i posti di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 (servizio presso i Patronati scolastici e Consorzi provinciali dei medesimi) che siano vacanti soltanto nelle province facenti parte delle seguenti Regioni a statuto speciale: Trentino-Alto Adige; Friuli-Venezia Giulia; Sicilia e Sardegna). Dall'anno scolastico 1972/73, invece, non si farà più luogo alla copertura dei posti predetti nelle province facenti parte delle Regioni a statuto ordinario e al riguardo si rinvia a quanto contenuto, sull'argomento, dalla C.M. n. 165 del 22 maggio 1972 (prot. 3616/18), avente ad oggetto: «Insegnanti elementari in servizio presso Patronati scolastici e Consorzi provinciali di Patronati scolastici, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213. Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3».

ADEMPIMENTI

1) La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo del Provveditorato agli studi, unitamente all'elenco delle sedi, sotto la data del 30 maggio 1972 e sarà immediatamente notificata, con l'elenco predetto, agli Ispettorati scolastici e alle Direzioni didattiche per l'affissione ai rispettivi albi.

2) Le domande di spostamento di sede devono pervenire ai Provveditori agli studi entro il termine perentorio del 30 giugno 1972.

3) Le nuove domande di assegnazione quinquennale devono pervenire entro il termine perentorio del 30 giugno 1972 e le rispettive graduatorie devono essere pubblicate all'albo entro il 10 luglio 1972.

4) Entro il 30 settembre 1972 i Provveditori agli studi comunicheranno al Ministero il numero dei posti, distinti per tipo di attività, coperti per effetto delle assegnazioni disposte ai sensi della presente ordinanza e quello dei posti che, dopo tali assegnazioni, siano rimasti ancora coperti.

IL MINISTRO
R. Misasi

INCARICHI PROVVISORI E SUPPLENZE

Circolare n. 157 del 12 maggio 1972

A rettifica dell'art. 20, ultimo comma, della O.M. 14 aprile 1972, n. 119, concernente gli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico '72-73, si comunica che le dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni stesse è invece soggetta alla imposta di bollo di L. 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

Ciò in quanto l'art. 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, richiamato nel predetto art. 20, è stato sostituito nel senso di cui sopra, dall'art. 6 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

In conformità è da rettificare anche l'ultimo comma dell'art. 21 della O.M. summenzionata.

Si prega, nel contempo, di riportare alla O.M. medesima le seguenti varianti, relative ad errata-corrige:

- prima riga dell'art. 20 leggi « art. 19 » anziché « art. 16 ».
- quinta riga, lett. c): leggi « in data non successiva » anziché « in data successiva ».

IL MINISTRO
Misasi

INSEGNANTI ELEMENTARI IN SERVIZIO PRESSO PATRONATI SCOLASTICI E CONSORZI PROVINCIALI

Circolare n. 165 del 22 maggio '72

I. Per effetto dell'applicazione dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 furono assegnati — con decorrenza 1° ottobre 1968 — 1.435 insegnanti elementari di ruolo normale, per servizio da svolgere presso i patronati scolastici comunali e i consorzi provinciali dei patronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi.

Il citato contingente di 1.435 unità venne ripartito — a suo tempo — tra le varie province, in proporzione alla popolazione scolastica, con D.M. 9 maggio 1968, n. 6222, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Con O.M. n. 232 del 6 maggio 1968 (prot. n. 6077/21) sono state impartite le disposizioni per l'applicazione delle norme di cui alla riferita legge n. 1213.

II. Con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 15 del 19 gennaio 1972) sono state emanate le disposizioni concernenti il «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici».

L'art. 6 del citato decreto, che si trascrive integralmente, prevede: «Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data del 31 dicembre 1971 sono assegnati ai sensi dell'art. 3

della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici, restano in tale posizione, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo 6, fino a quando i competenti organi regionali non abbiano diversamente provveduto in ordine ai servizi anzidetti.

Detti insegnanti su loro richiesta possono essere trasferiti alla Regione nel cui territorio trovasi il patronato od il consorzio presso cui prestano servizio ai sensi del precedente comma.

Nei confronti dei predetti insegnanti si applicano le disposizioni dei successivi articoli 17, 19 e 20 in quanto compatibili con il loro particolare stato giuridico».

Ciò stante, e considerato che con D.L. 28 dicembre 1971, n. 1121 (pubblicato nella G.U. n. 329 del 29 dicembre 1971) l'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni è stato fissato al 1° aprile 1972, la norma di cui al citato art. 6, per quanto concerne gli adempimenti di questa Amministrazione, trova applicazione, secondo le modalità appresso indicate, nelle province facenti parte del territorio delle Regioni a statuto ordinario:

a) a decorrere dall'anno scolastico 1972-73, nuove assegnazioni quinquennali di cui all'art. 3 della legge 2.12.1967, n. 1213, nelle province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, non saranno più effettuate;

b) gli insegnanti elementari, in assegnazione quinquennale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1213, che abbiano ottenuto tale nomina con decorrenza 1° ottobre 1968 e scadenza al 30 settembre 1973, e quelli che abbiano ottenuto tale nomina in data successiva al 1° ottobre 1968, ma prima del 31 dicembre 1971, attualmente ancora in posizione di assegnazione quinquennale, permangono in tale posizione fino alla scadenza dei rispettivi quinquenni, salvo che i competenti organi regionali non provvedano prima diversamente, in ordine ai servizi anzidetti;

c) i posti di cui all'art. 3 della legge n. 1213, non coperti con assegnazione quinquennale, per i quali — limitatamente al corrente anno scolastico — sia stato provveduto a titolo precario ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali, restano coperti in tal modo fino al 30 settembre 1972;

d) nel caso di assenze per congedi e aspettative degli insegnanti elementari nel corso delle rispettive assegnazioni quinquennali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1213, si fa luogo regolarmente, al conferimento di supplenze secondo le disposizioni in materia.

III. I Provveditori agli studi delle province facenti parte del territorio delle Regioni a statuto ordinario (e soltanto questi), ricevuta la presente circolare, redigeranno in triplice copia, secondo gli allegati modelli (schema A e schema B), un elenco contenente:

1) Il numero dei posti di cui all'art. 3 della legge n. 1213, assegnati alla provincia e le rispettive sedi;

2) I nominativi degli insegnanti elementari di cui alla lettera b) del precedente paragrafo II, con l'esatta indicazione della sede attuale di servizio, della data di decorrenza e di quella di cessazione dell'assegnazione quinquennale;

3) I nominativi degli insegnanti, che non si trovino in posizione di assegnazione quinquennale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1213, nominati a titolo precario fino al termine del corrente anno scolastico, con l'indicazione della sede di servizio e della data di inizio dell'assegnazione temporanea. I posti in questione — non coperti cioè con assegnazione quinquennale — non saranno più coperti con tale assegnazione quinquennale a decorrere dal prossimo anno scolastico 1972-1973.

Gli elenchi predetti, redatti come sopra, vanno rimessi, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale, al Commissario del Governo e a questo Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Div. II) entro il 30 maggio corrente.

Alle Regioni di appartenenza, i Provveditori agli studi rimetteranno le eventuali domande che gli insegnanti elementari di cui alla lettera b) inoltreranno ai sensi dell'art. 6, 2° comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Fino a quando non saranno impartite da questo Ministero diverse disposizioni, i Provveditori agli studi continueranno ad effettuare il pagamento delle competenze agli insegnanti di cui alla presente circolare, con i fondi a propria disposizione.

Fino al termine delle rispettive assegnazioni quinquennali gli insegnanti di cui alla lettera b) del precedente paragrafo II continueranno a prestare servizio presso le sedi di assegnazione.

Per quanto sopra specificato, le Regioni a statuto ordinario, cui la presente circolare viene anche diretta, vorranno far conoscere ai Provveditori agli studi, e, contemporaneamente, al Ministro per la attuazione delle Regioni e a questo Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Div. II) le proprie determinazioni che via via riterranno di adottare in merito, avuto riguardo anche a quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e in relazione alle scadenze delle assegnazioni quinquennali, quali risultano dagli elen-

chi che saranno rimessi dai Provveditori agli studi.

La presente viene altresì inviata per sola conoscenza anche ai Provveditori agli studi delle province non facenti parte del territorio delle Regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO
R. Misasi

IMMISSIONE IN RUOLO

Circolare n. 3724 del 25 maggio '72

Ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nella graduatoria provinciale permanente, da disporsi con decorrenza giuridica 1° ottobre 1972, i titoli che danno diritto a riserva di posti devono essere presentati o riprodotti entro il 31 luglio 1972.

Le relative certificazioni, a qualunque titolo già esibite, non potranno essere ritenute valide ai fini suddetti, in considerazione che potrebbero nel frattempo essere venuti meno i necessari requisiti (ad es.: per mutamenti nella composizione del nucleo familiare dell'insegnante, per conseguita occupazione da parte dell'insegnante medesimo, etc.). Gli insegnanti interessati dovranno pertanto riprodurre la documentazione entro lo stesso termine di cui sopra.

Con l'occasione si ricorda, per quanto concerne gli insegnanti che aspirino alla riserva del 10% di cui al 4° comma dell'art. 5 della legge 24 settembre 1971, n. 820, che la riserva medesima compete a coloro che non siano nominabili per effetto della loro posizione in graduatoria e che abbiano persone a carico per le quali sia stata prevista l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai sensi delle istruzioni contenute nel riepilogo delle disposizioni per l'attribuzione delle quote stesse, di cui al Prontuario del Ministero del Tesoro del 1955 per le competenze dovute al personale civile in applicazione del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

Si prega di dare opportuna diffusione alla presente affinché gli insegnanti interessati possano averne tempestiva conoscenza.

IL MINISTRO
F.to Misasi

LEGGE 1074/1971

Personale non insegnante

Circolare n. 169 del 25-5-1972

Al fine di eliminare eventuali perplessità o incertezze in merito alla Circolare n. 132 del 20 aprile 1972 e all'O.M. 20 aprile 1972 applicativa dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, si fa presente quanto segue:

1) I bandi di concorso relativi all'assunzione di personale non insegnante non di ruolo in posti vacanti e disponibili che risultino pubblicati e affissi all'albo della scuola e del Provveditorato agli Studi non più tardi del 20 aprile 1972 devono essere espletati e portati a termine.

Gli aspiranti che risulteranno utilmente collocati nelle relative graduatorie devono essere nominati dai competenti Capi di Istituto ovvero dai Consigli di Amministrazione e possono, entro 10 giorni dalla data di assunzione in servizio, presentare domanda al competente Provveditore agli Studi a norma dell'articolo 4, 3° comma dell'O.M. 20 aprile 1972.

Gli interessati avranno titolo ad essere nominati e confermati nei posti già occupati con precedenza rispetto agli aspiranti di cui all'art. 8 dell'Ordinanza.

2) L'ultima parte della circolare

n. 132 deve essere intesa nel senso che, in attesa che si possa far luogo alle nomine di incarico o di supplenza in base all'Ordinanza, potranno essere in via eccezionale ricoperti con supplenze temporanee limitate in ogni caso al 30 settembre 1972, e al periodo delle lezioni e degli esami per il personale ausiliario, sia i posti effettivamente vacanti alla data dell'Ordinanza stessa sia quelli che si renderanno vacanti successivamente.

3) Il personale di cui al 3° comma dell'art. 4 dell'O.M. 20 aprile 1972, qualora si trovi a prestare servizio in sezioni staccate o scuole coordinate site in province diverse da quella dove ha sede la scuola o l'istituto da cui dipendono, è tenuto a presentare la domanda prevista dallo stesso 3° comma dell'articolo 4 al Provveditore agli Studi nella cui circoscrizione si trova la scuola o l'istituto.

Nel caso in cui il personale in questione faccia domanda al Provveditore agli Studi della provincia in cui ha sede la sezione staccata o la scuola coordinata, la domanda stessa sarà inviata d'ufficio al Provveditore agli Studi competente.

IL MINISTRO
R. Misasi

Disposizioni ufficiali

ISTITUTI ISTRUZIONE ARTISTICA

Circolare n. 163, del 15 maggio '72

Gabinetto numero 49370/449/M punto In accoglimento vive sollecitazioni qui pervenute per modifica termini previsti da ordinanza ministeriale 20 aprile 1972 dispo nesi proroga at 5 giugno 1972 termine presentazione at provveditori studi domande incarico aut conferma personale non insegnante punto Conseguentemente sono prorogati at 15 luglio termine pubblicazione graduatorie provvisorie virgola at 5 ottobre pubblicazione graduatorie definitive virgola at 15 ottobre presentazione domanda supplenza capi istituto punto Resta confermato termine 30 ottobre per pubblicazione graduatorie Istituito punto

Misasi
MINISTRO ISTRUZIONE

PERSONALE NON DI RUOLO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS

Circolare n. 170 del 25 maggio '72

Al fine di dirimere alcuni dubbi rappresentati al Ministero in ordine alla inclusione di taluni elementi della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi assicurativi, si precisa che le indennità di esami e i compensi speciali di cui all'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 (riguardante gli istituti di istruzione tecnica), sono soggetti alle assicurazioni sociali gestite dall'INPS nel loro intero ammontare; l'indennità di missione è, invece, soggetta ai contributi predetti limitatamente al 40% del suo ammontare e, cioè, nella stessa misura in cui è gravata delle ritenute erariali.

Per quanto concerne, infine, la indennità integrativa speciale, si conferma che questa non deve essere soggetta, per il personale non di ruolo statale, ad alcuna ritenuta previdenziale; e ciò in quanto la legge n. 324 del 1959, istitutiva della indennità in argomento e, poi, ancora più chiaramente la legge 3 marzo 1960 n. 185 ne disporsero l'esenzione da ogni ritenuta diversa dal bollo.

Per i dipendenti pubblici non statali, invece, il Consiglio di Stato, con il parere n. 1582/67/69, ha riconosciuto fondato l'obbligo di assoggettare l'indennità integrativa speciale alle ritenute assistenziali e previdenziali. Pertanto vanno versati i contributi assicurativi, su detta indennità, soltanto per il personale non statale assunto ad esempio dalle Università agli Studi, dai Convitti Na-

zionali ed Educandati femminili, dall'ENAM, dall'Ente Nazionale Biblioteche Scolastiche, le cui retribuzioni gravano a carico dei bilanci di detti Enti e non su quello del Ministero della Pubblica Istruzione. Con l'occasione si precisa che non debbono essere effettuate ritenute per contributi previdenziali ed assistenziali nei riguardi del personale estraneo all'Amministrazione chiamato a far parte delle Commissioni di esami, in quanto per tali prestazioni non si verificano le condizioni per la costituzione di un rapporto di impiego.

Inoltre si precisa che soltanto il personale non insegnante non di ruolo già in servizio al 1° gennaio 1967 poteva esercitare entro il 31 dicembre 1967 il diritto di opzione per la continuazione delle assicurazioni sociali, mentre per quello assunto a partire dal 2 luglio 1967 con nomina a tempo indeterminato spetta senz'altro il trattamento di quiescenza e previdenza previsto per il personale di ruolo secondo le norme contenute nella legge 6 dicembre 1966 n. 1077. La legge 6 dicembre 1966 n. 1077 si applica anche al personale nominato dal 10 novembre 1970 con la qualifica di diurnista (o avventizio) ai sensi dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970 n. 775.

Per l'una e l'altra categoria di personale resta fermo però il versamento all'INPS del contributo per la disoccupazione e la tubercolosi in base alla citata legge n. 1077 del 1966.

Il personale assunto a titolo di supplenza con durata inferiore all'anno è soggetto invece a tutte le assicurazioni sociali. Al riguardo si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 220 in data 17 giugno 1969.

Infine, allo scopo di semplificare la procedura amministrativa, si dispone che il versamento dei contributi assicurativi, sia per la parte a carico dello Stato sia per la parte a carico del dipendente, venga effettuato globalmente (cioè comprendendo gli assegni accessori anche se pagati da altro ufficio) dalla Scuola o Ufficio che provvede al pagamento degli assegni fondamentali, imputando la relativa spesa sul capitolo degli stipendi o retribuzioni.

Nel caso che l'Ufficio o Scuola che provvede alla liquidazione dei compensi per esami e delle diarie di missione o di altro assegno sia diverso da quello cui appartiene il personale non di ruolo iscritto all'INPS, detto Ufficio o Scuola dovrà assoggettare i relativi compensi alle ritenute assicurative, senza effettuare però alcun ver-

samento, e comunicare l'importo lordo liquidato alla Scuola o Ufficio di provenienza in modo che possa essere effettuato globalmente il versamento dei contributi assicurativi dovuti all'INPS.

Naturalmente la somma corrispondente alle trattenute effettuate al personale interessato sui compensi per esami o sulle diarie di missione non dovrà essere utilizzata dai funzionari delegati e dovrà essere portata in economia, a fine esercizio, sui rispettivi capitoli di spesa.

La marca assicurativa dovrà corrispondere all'importo complessivo liquidato nel mese, comprendendo in tale importo anche quello riguardante compensi per

La Ragioneria Generale dello Stato cui è stato rivolto apposito quesito, in merito, ha rappresentato che — avuto riguardo alla seconda guerra mondiale — lo status di ex combattente spetta, come si rileva dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137, a coloro che, in veste di militari o di militarizzati a tutti gli effetti, si siano trovati nelle condizioni di cui al primo comma di detto articolo. A questi soltanto, infatti, la autorità militare ha rilasciato la c.d. "dichiarazione integrativa", sostituita poi dalla annotazione relativa alla partecipazione a operazioni di guerra, inserita nell'apposito spazio del foglio

zione della legge 24 maggio '70, n. 336, è assolutamente necessario che i beneficiari dimostrino la loro qualifica di ex combattente esibendo lo stato di servizio dal quale risulti l'effettiva partecipazione ad operazioni di guerra e la dichiarazione integrativa.

IL MINISTRO
R. Misasi

Italiani all'estero

22 maggio 1972
All'On. Riccardo MISASI
Ministro della P.I.
Viale Trastevere

ROMA

Le Segreterie Nazionali della CISNAL-SCUOLA (SISME e SINAIIE) invitano la S.V. a voler intervenire presso il Ministero degli Esteri - Direzione Generale Relazione Culturali perché venga istituita una nuova sede di esami di Scuola Media per gli studenti lavoratori italiani in Svizzera a Ginevra.

Una recente disposizione ministeriale stabilisce, infatti, che nel presente anno scolastico gli studenti lavoratori debbano sostenere gli esami di Scuola Media a Losanna presso l'Istituto «V. Pareto».

La suddetta sede è insufficiente e crea notevoli difficoltà di carattere logistico ai predetti studenti provenienti da Ginevra, i quali sono costretti ad interrompere per oltre sette giorni la loro normale attività lavorativa con loro grave danno economico.

Sicuri di un benevolo interessamento in favore dei nostri lavoratori all'estero, porgono distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
del SISME
(Paride De Bella)
Il Segretario Nazionale
del SINAIIE
(Ezio Lozzi)

Siamo lieti di comunicare che a seguito della nostra azione gli uffici competenti del Ministero degli Esteri ci hanno assicurato che a Ginevra verrà istituita una sede di esame.

Carlo Tassi deputato

L'avvocato prof. Carlo Tassi, dirigente del SISME di Piacenza, è stato eletto deputato del MSI - Destra nazionale nella circoscrizione Emilia Nord.

E' con grande soddisfazione e con comprensibile orgoglio che registriamo questa notizia, perché il neonevole è, come abbiamo detto, membro del direttivo del SISME e componente della Commissione Provinciale per i ricorsi. Conoscendo la sua sensibilità e la sua competenza in ordine ai problemi della scuola, e il suo attaccamento agli ideali del sindacalismo nazionale, non esitiamo ad affermare che riponiamo in lui grandi speranze.

Per la cronaca, rammentiamo che è la prima volta, dalla sua fondazione, che il MSI esprime un parlamentare nell'Emilia Nord, e che il prof. Carlo Tassi, figlio di un grande invalido di guerra decorato di medaglia di argento al Valor Militare, ha raccolto oltre quattromila voti di preferenza, quasi tutti nella nostra provincia.

Concorso per I.T.P.

Elenco dei candidati ammessi alle prove pratiche del concorso 2°, gruppo I, a 1 posto di I.T.P. per il laboratorio di Tecnologia della meccanica fine e di precisione, lavorazioni meccaniche nei reparti negli Istituti Tecnici Industriali. (D.M. 5 maggio 1970).

	prova scritta	prova grafica	VOTO media
1) BIANCHI MARIO	7½	7	7,25
2) CICERCHIA FRANCO	9	9	9
3) GAMBERINI GIAMPIERO	7½	8	7,75
4) GERARDI ORLANDO	7	7	7
5) LUGLI LAURO	6½	7½	7
6) MIKSCHEK ELMAR	8½	7	7,75
7) PECI FRANCESCO	8	7½	7,75
8) RANIERI ANGELO	6½	7½	7
9) QUOIANI FERDINANDO	7½	6½	7
10) ROSSI ORLANDO	7	7	7
11) SILVAGNI ANGELO	9	7	8
12) SPIANI ALBERTO	6½	7½	7

La prova pratica, fissata per il giorno 28 giugno 1972, si svolgerà presso l'Istituto Tecnico Industriale di Stato «G. Armellini» Via Placido Riccardi, 13 - Roma.

La prova orale si svolgerà il 30 giugno 1972.

esami o le diarie di missione o altro assegno liquidato nel mese stesso da altro Ufficio o Scuola.

E' appena il caso di precisare che le disposizioni della presente circolare non interessano gli insegnanti incaricati con nomina a tempo indeterminato degli istituti e scuole di istruzione secondaria i quali non abbiano optato per le assicurazioni sociali. La retribuzione di tali insegnanti, infatti, a norma dell'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, non è soggetta ad alcun contributo assicurativo.

Per facilitare il compito degli Uffici ed Istituti dipendenti, si allega alla presente un prospetto relativo ai contributi a percentuale dovuti all'INPS, in relazione alla posizione assicurativa del personale quale risulta dalle applicazioni delle leggi 28.7.1961 n. 831, 6.12.1966 n. 1077; 13.6.1969 n. 282 e 24.9.1971 n. 820.

Si pregano i Provveditori agli Studi di voler diramare la presente circolare ai dipendenti istituti e scuole di istruzione secondaria.

IL MINISTRO
R. Misasi

EX COMBATTENTI ED ASSIMILATI

Circolare n. 171 del 25-5-1972

Sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti intesi a conoscere se la "notificazione" rilasciata, invece della "dichiarazione integrativa", agli appartenenti a reparti mobilitati non operanti nonché a coloro che, in quanto militari, siano stati colpiti da sanzioni disciplinari non di stato per aver aderito alla repubblica sociale italiana, costituisca titolo valido per la attribuzione, agli interessati, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

matricolare o dello stato di servizio.

I militari e militarizzati che, pur appartenendo a reparti mobilitati si siano invece trovati nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del menzionato decreto legislativo n. 137 del 1948, non conseguono la qualifica di "combattente" e sono, quindi, esclusi dai benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970, essendo tale qualifica espressamente richiesta dall'articolo 1 della legge stessa. Ad essi l'autorità militare ha rilasciato la c.d. "notificazione" per effetto della quale il servizio prestato presso enti mobilitati è computato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini degli aumenti periodici di stipendio spettanti ai pubblici dipendenti.

Analogamente, il servizio militare prestato alle dipendenze della repubblica sociale italiana non è riconosciuto ai fini dell'acquisizione della qualifica di combattente. Anche per detto servizio compete agli interessati la "notificazione" che è valida ai soli fini dell'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 2, lettera a) e b) della legge 23 febbraio 1952 n. 93.

Pertanto, per l'esatta applica-

Trasferimenti scuola media

L'esame delle pratiche di trasferimento (soprattutto per l'attribuzione del punteggio) a causa della carenza del personale del Ministero della P.I. (e che sta attualmente provvedendo all'invio delle lettere di nomina relative alle leggi 603, 327 e 748), non potrà iniziare prima della seconda metà di giugno. Pertanto soltanto in agosto-settembre sarà possibile avere precise notizie in merito ai trasferimenti.

OBBLIGHI DI LEVA

Il ministro della P. I. al ministro della Difesa

Durante il corrente anno avranno luogo i corsi abilitanti speciali previsti dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, cui potranno partecipare determinate categorie di insegnanti delle scuole statali.

Molti di detti insegnanti sono giovani che non hanno ancora assolto gli obblighi di leva.

Al fine di consentire ai predetti giovani di frequentare i corsi accennati, si prega codesto Ministero di voler esaminare la possibilità di dare disposizioni:

a) ai Distretti militari, per il rinvio al prossimo anno della chiamata alle armi dei giovani che ne facciano documentata istanza per la frequenza di detti corsi;

b) ai Comandi di Corpo, perché i giovani già alle armi vengano, su domanda, posti in grado, mediante la concessione di appositi permessi, di frequentare i corsi medesimi, specie nei casi in cui tali corsi hanno luogo nella stessa sede di servizio degli interessati o in sedi viciniori. Nei casi in cui i corsi in parola hanno luogo, invece, in sedi distanti (che saranno precisate dagli interessati nella domanda) da quella di servizio degli aspiranti, questi potrebbero essere, a domanda, trasferiti o aggregati a reparti da cui sia facile raggiungere la sede del corso.

Si resta in attesa di cortesie, sollecite notizie in merito.

IL MINISTRO
R. Misasi

Iniziativa del SISME - CISNAL

Abilitati in ruolo

7 giugno 1972

On. Riccardo Misasi
Ministro della P.I.

ROMA

Com'è noto, l'art. 7 della legge 1074/71 sui corsi abilitanti, prescrive che debbono essere compilate delle graduatorie nazionali, per l'entrata in ruolo, destinate agli abilitati già in servizio. Con tale disposto si intende premiare gli insegnanti abilitatisi con l'ultimo bando offrendo loro una precedenza rispetto agli incaricati che frequenteranno i corsi abilitanti. Ma, a ben vedere, la portata della norma reca una pesante discriminazione fra gli stessi abilitati. Infatti essa esige la condizione che, all'atto dell'entrata in vigore della legge (2 gennaio '72), gli abilitati avessero già maturato due anni di servizio con qualifica non inferiore a "buono".

In tal modo si è di molto ristretto il campo di applicazione della legge stessa, LIMITANDO A CHI ERA GIÀ IN SERVIZIO FIN DAL 68/69, e se ne è svilito il significato, riducendolo ad un limitato sfoltoimento per gli aspiranti a frequentare i corsi abilitanti. Infatti sono in tal modo esclusi dalla graduatoria nazionale tutti i giovani insegnanti che subito dopo la laurea si siano abilitati. Ad essi è mancato il tempo materiale di prestare i due anni di servizio, che tanti non ne sono trascorsi dal conseguimento della abilitazione alla pubblicazione della legge 1074/71. Così si è punito chi ha affrontato e superato esami, magari nozionistici ma senza altro difficoltà ed almeno molto scomodi.

Questo Sindacato si rende interprete dello stato di disagio di questi insegnanti e chiede che anche essi siano inclusi nelle prime graduatorie nazionali. Invero, dato il ritardo nella pubblicazione del D.M. sulla entrata nei ruoli ai sensi dell'art. 7 legge 1074/71, si chiede almeno la valutazione dell'anno di servizio 1971/72 e non limitatamente al periodo fino al 2 gennaio 1972. Si chiede anche che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ed anteriormente al 2 gennaio 1972 sia valutato e considerato ai fini di cui sopra e che parimenti siano considerate anche le supplenze temporanee".

Distinti ossequi.

Il Segretario Nazionale
(Paride De Bella)

Concorsi a cattedre

On. Riccardo Misasi
Ministro della P.I.Oggetto: NUOVO CONCORSO A
CATTEDRE

Il nuovo rinvio nella scadenza per la presentazione delle domande per il concorso a 11.336 cattedre, fa sì che detta scadenza oltrepassi la data del 2 giugno 1972. Ora, ai sensi della legge sui corsi abilitanti 1074/71, entro il 2 giugno 1972 il Ministro deve pubblicare un proprio decreto che fissi i nuovi programmi per il superamento dei nuovi concorsi a cattedre, ai quali, com'è noto, possono accedere tutti, insegnanti o no, abilitati o no. Infatti con questa nuova forma di reclutamento della classe insegnante si offre a chi non è ancora inserito nel mondo della scuola, e pertanto non può usufruire dei corsi abilitanti speciali, una interessante possibilità di ottenere, a buon diritto, un posto di lavoro.

Questo Sindacato chiede pertanto alla S.V. di provvedere, senza indugi né ritardi, che sarebbero vere e

proprie inadempienze amministrative, alla pubblicazione di tale decreto ed al contemporaneo bando di un nuovo concorso, ai sensi della legge citata che si affiancherebbe al primo.

Solo con questa tempestività, qui richiamata e sollecitata possono essere tacitate le illazioni che vedono accusata la P.A. di ostruzionismo ai danni dei giovani neo laureati e neo abilitati che aspirano all'insegnamento. Infatti, mentre da anni le abilitazioni sono sospese, con una continua lesione nei diritti degli insegnanti e con notevoli danni economici e di carriera per i giovani bloccati sulla via dell'inserimento nei ruoli, il D.M. in applicazione dell'art. 7 della legge 1074/71, limitando il diritto all'inserimento nelle prossime graduatorie nazionali ad esaurimento a particolari condizioni di servizio, riduce la sua efficacia ai soli insegnanti in servizio fin dal 1968-69, escludendo dal beneficio i neo-abilitati appena entrati nell'insegnamento.

Ancora il pericolo di uno scaglionamento dei corsi abilitanti nel tempo (scaglionamento contro il quale questo Sindacato si è sempre battuto e si batterà ad oltranza), pende come un ulteriore procrastinamento della data di conseguimento della abilitazione. Né si sottovaluti l'abnorme situazione della facoltà di Magistero di Roma che, unica in Italia e per un unico anno, ha laureato con effetto abilitante nuovi insegnanti. Siamo di fronte, signor Ministro, ad un congegno meccanico a danno delle nuove leve aspiranti all'insegnamento. E' necessario che ai sopraelencati provvedimenti lesivi, anche se formalmente legali, delle aspettative di tante persone, non si aggiunga quello di un ritardo anche nella possibilità di sostenere un esame-concorso che, a norma di legge, garantirebbe loro la possibilità di un inserimento immediato nella Scuola.

Distinti ossequi

Il Segretario Nazionale
(Paride De Bella)

Istituti professionali

7 giugno 1972

On. Riccardo Misasi,
Ministro della P.I.

ROMA

Oggetto: Insegnanti negli Ist.
Prof.li e legge 1074/71

Questa Segreteria Nazionale, aderendo alle molte richieste pervenute da insegnanti degli Istituti Professionali, sollecita la pubblicazione della ordinanza prevista dalla legge 1074/71.

Ogni ulteriore indugio nella pubblicazione di questa Ordinanza può concretizzarsi in un notevole danno per gli insegnanti in questione, i quali, in caso di ormai prossima nomina nei ruoli delle scuole medie inferiori (leggi Racchetti), non potranno avvalersi della riserva di cattedre prevista dalla legge dall'Armellina per gli Istituti Professionali.

E' necessario evitare che chi ha già maturato anni di servizio come abilitato negli Istituti Professionali sia costretto ad abbandonarli o a rinunciare al ruolo nelle Medie, cui ha già diritto a norma della Legge Racchetti; e tutto ciò per un ingiustificabile ritardo nella pubblicazione della suddetta ordinanza. In tale deplorabile caso si produrrebbe una concreta lesione degli interessi e dei diritti di questi insegnanti; ed è quindi necessario, nel caso di ulteriori indugi nella pubblicazione della Ordinanza, che almeno sia garantito il diritto alla riserva per coloro che hanno nel frattempo abbandonato gli Istituti Professionali per accettare una nomina in ruolo nelle scuole medie inferiori.

Distinti ossequi.

Il Segretario Nazionale
(Paride De Bella)

Dalle province

BARI

Nella sede della CISNAL, convocata dalla Coordinatrice Regionale del SISME, Prof.ssa Maria Nastasi ed alla Presenza del Segretario Regionale della Confederazione on. Prof. Michele Cassano, si è tenuta un'assemblea per discutere i problemi scaturiti dalle nuove classi di abilitazione fissate dal Ministro della P.I. on. Misasi, soprattutto in relazione alla esclusione dall'insegnamento di matematica dei laureati in geologia e dallo insegnamento di lingue, storia e filosofia dei laureati in scienze politiche.

Considerato che dette esclusioni appaiono ingiustificate, non tenendo conto dei nuovi liberi piani di studio delle facoltà ed inoltre danneggiano in modo grave gli interessi delle categorie, l'assemblea ha deciso responsabilmente di promuovere un'azione sindacale a tutela dei giusti diritti dei neo-laureati e degli studenti delle facoltà interessate.

Il SISME-CISNAL invita pertanto tutti coloro che ne abbiano interesse a prendere contatto col Sindacato allo scopo di sviluppare organicamente le azioni che si intenderà di promuovere.

PALERMO

La Segreteria Provinciale del SISME di Palermo è aperta nei locali della CISNAL di Via Folengo, 5 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30. Negli stessi giorni e negli stessi locali funziona l'ufficio di consulenza per il personale insegnante e non insegnante.

Caltanissetta

Il Prof. Domenico Lo Iacono si è recato nei giorni 3 e 4 maggio a Caltanissetta ed Agrigento per un rapporto col locali dirigenti del SISME.

Nel capoluogo nisseno il coordinatore regionale ha presentato alle consegne tra il Prof. Cordaro Salvatore, segretario provinciale uscente, e il subentrante neo-nominato Prof. Luigi Fontanazza che ha poi esposto il suo programma di lavoro per il potenziamento del sindacato nella provincia.

Proficuo incontro poi coi dirigenti del SISME agrigentino guidati dal valoroso Prof. Tommaso Bellanca.

ROMA

Proseguendo nell'azione di tutela dei diritti delle maestre dei doposcuola, il SINAIE-CISNAL di Roma, dopo aver costituito il Comitato Maestre dei Doposcuola, ha intrapreso numerose iniziative anche a livello politico ed amministrativo per sensibilizzare maggiormente tutti gli ambienti su una squalida situazione determinata dal Governo con la complice acquiescenza di tutti gli altri sindacati magistrali. Il fatto di per sé eclatante che vede costrette centinaia di maestre ad "elemosinare" il pane quotidiano è un dato di fatto che non ha spinto gli altri sindacati e il Governo a specificare la futura sorte delle maestre dipendenti attualmente dai Patronati Scolastici. Gli interessi di certi uomini erano e sono rivolti altrove e non certo a far assumere le maestre dei doposcuola alle dirette dipendenze dello Stato nel quadro della legge 820 del 1971 come proposto dal

SINAIE-CISNAL. Certo le maestre romane hanno saputo ben valutare chi agisce nei loro interessi anche in occasione dell'ultima competizione elettorale dando i loro suffragi alla lista del MSI e agli uomini che con la prossima riapertura delle Camere si premeranno di ripresentare il progetto di legge elaborato dalla speciale commissione e che prevede fra l'altro, il riconoscimento giuridico ed economico, del servizio prestato alle dipendenze dei Patronati scolastici.

E' anche nel contesto di questa vasta azione sindacale che il Segretario Provinciale Romano del SINAIE-CISNAL si è incontrato con il Sovraintendente Regionale Scolastico dott. Giuseppe Purpi al quale ha fatto pre-

sente la necessità di un intervento immediato e chiarificatore da parte delle autorità scolastiche in merito al tanto dibattuto problema dei doposcuola e dei loro maestri.

E' chiaro che vi sarà, come nel passato, nelle prossime ore e nei prossimi giorni chi cercherà di inserire manovre provocatorie e forse tenterà di approfittare di una situazione caotica, ma siamo certi che simili elementi (forse ancora scossi da insuccessi elettorali e sindacali) ben se ne guarderanno da formulare promesse di aumenti di stipendi o passaggi alle dipendenze del Comune. Oggi come ieri il SINAIE-CISNAL di Roma è per le maestre dei doposcuola l'unica ancora di salvataggio e le maestre lo sanno!

Centro Didattico Nazionale

Corsi programmati per l'aggiornamento culturale e/o professionale degli insegnanti di istituti tecnici e professionali

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMATI PER IL 1972

CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITA' - (residenziale)

Sede: PISA - gg. 6+2

Partecipanti n. 30

Riservato a insegnanti di I.T.I.

Direttore: Prof. Giuseppe CARRO CAO - Direttore Scuola Magistero tecnico - Università di Pisa.

SEMINARIO DI ORIENTAMENTI GENERALI E ANALISI DI CONTENUTI PER L'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA IN UN BIENNIO COMUNE - (residenziale)

Sede: PISA - gg. 6

Partecipanti n. 40

Riservato a insegnanti di matematica nelle prime due classi degli Istituti tecnici e professionali di Pisa e provincia. Direttore: Prof. Salvatore CIAMPA - Scuola Normale Superiore di Pisa.

SEMINARIO DI ORIENTAMENTI GENERALI E DI CONTENUTI PER L'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA IN UN BIENNIO UNICO - (residenziale)

Sede: TERNI - gg. 6

Partecipanti n. 40

Riservato a insegnanti di matematica delle prime due classi di Istituti tecnici e professionali di Terni e provincia. Direttore: Prof. Remo CACCIAFESTA - Ord. di Matematica Università di Roma.

TECNICHE DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO - (residenziale - locale)

Sede: CATANIA - gg. 10

Partecipanti n. 50

Riservato a insegnanti degli Ist. Tecnici e Prof.li di Catania. Direttore: Prof. Mario GATTULLO - Ist. Pedagogia - Magistero di Bologna.

SEMINARIO SULL'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE TECNICHE NEL SETTORE COMMERCIALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA INCIDENZA DELLA MECCANIZZAZIONE SULLE TEORIE - (non residenziale)

Sede: ROMA - I.T.C. "Duca degli Abruzzi" 10 mezza giornate in tre settimane

Partecipanti n. 30

Riservato a insegnanti di ragioneria I.T.C. "Pareto" - "Duca degli Abruzzi" - I.T.F. "Maria Pia" di Roma. Direttore: Prof. Ettore CIOCCA - Preside I.T.C. "Duca degli Abruzzi" - Roma.

SEMINARIO DI ORIENTAMENTI GENERALI E ANALISI DI CONTENUTI PER L'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA IN UN BIENNIO UNICO - (residenziale - locale)

Sede: ROMA - gg. 6

Partecipanti n. 40

Riservato a insegnanti di matematica nelle prime due classi degli Istituti Tecnici e professionali di Roma. Direttore: Prof. Dario FORST - Ord. Analisi matematica - Università di Roma.

SEMINARIO DI ORIENTAMENTI SULLA DIDATTICA DELL'ITALIANO NEGLI ISTITUTI TECNICI - (non residenziale - pomeridiano)

Sede: ROMA - I.T.C. "Pareto" - 10 mezza giornate

Partecipanti n. 40

Riservato a docenti di italiano e storia negli I.T. "Duca degli Abruzzi" - "Pareto" - "Bernini di Roma". Direttore: Prof. Antonio MARANDO - Preside I.T.C. "Pareto" di Roma.

GRUPPO DI STUDIO SUI PROBLEMI DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO - (non residenziale)

Sede: ROMA - I.T.C. "Pareto" - 2 settimane - in 1 settimana - in 10 mezza giornate

Partecipanti n. 50

Riservato al corpo docente "Pareto" di Roma. Direttore: Antonio MARANDO - Preside I.T.C. "Pareto" di Roma.

GRUPPO DI STUDIO SUI PROBLEMI DELLA MISURA E VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO - (non residenziale)

(Continua a pag. 6)

OPINIONI e DIBATTITI

La classe mista nelle scuole medie e inferiori

Dalla premessa ai programmi d'insegnamento della scuola media, istituita or è un decennio, si estrapola, quale motivo dominante dell'azione educativa, la formazione unitaria e sociale di ogni discendente, nonché l'avvicinamento nell'abitudine a vivere insieme.

Questo non toglie che la scuola sia tuttora sottoposta a critiche proprio per la sua incapacità o almeno insufficienza ad inserire i ragazzi nel vivo dei concreti problemi della vita associata. Il fatto è che l'attenzione pedagogica si pone con prevalenza sul rapporto maestro-scolaro, subordinando a questo un altro fondamentale rapporto, quello fra scolaro e scolaro.

Anche se possono esistere problemi di più urgente analisi, la esigenza di aprire un discorso a questo livello non è certo marginale.

Sofferamoci dunque su alcuni criteri fondamentali relativi alla composizione delle classi e precisamente sull'opportunità oppure no di costituire in ogni caso delle classi miste.

Innanzi tutto è singolare che manchi una teoria organica, esistendo tutt'al più, a questo proposito, un insieme di massime.

Per questa ragione non si è mai pervenuti ad una unitarietà di posizione e la scelta dell'una o dell'altra alternativa viene effettuata più in base ad esigenze di ordine meramente tecnico che tenendo conto di principi pedagogici.

Eppure non si dovrebbe ignorare quanto è già stato appurato intorno allo sviluppo delle componenti sociali di ciascun ragazzo, alle limitazioni che esse implicano e alle opportunità che offrono. I ragazzi sono capaci, già all'ingresso nella scuola media, di reversibilità sul piano sociale e si avviano, attraverso il continuo rapporto con i condiscipoli, ad acquisire capacità di scambi dinamici con un gruppo.

Non sarà d'altra parte necessario puntualizzare il fatto che non è assolutamente indifferente che i ragazzi facciano parte di un gruppo omogeneo oppure di un gruppo socialmente più stimolante, come può essere una scolaresca mista.

Bisogna che la scuola risponda e prepari alle esigenze concrete della società, per cui deve ben guardarsi dal proporre modelli anche solo in parte estranei al

contesto in cui i ragazzi vivranno.

Se è necessario predisporre delle strutture che esemplifichino la vita nella varietà delle sue esperienze, la vita aperta ad accogliere ogni prospettiva, è necessario primamente che tali prospettive siano messe in evidenza, che ognuno abbia giorno per giorno le occasioni di incontrarsi e scontrarsi con delle visuali non identiche alle sue.

Avendo la scuola funzione di abituare alla discussione, all'esame critico delle situazioni secondo il massimo di obiettività, tenendo sempre presente anche il punto di vista altrui, indubbiamente nella classe mista si verificano meglio che in una classe monosessuale le opportunità di osservare ed interpretare i diversi fatti o le varie modalità di essere di una situazione, secondo delle prospettive e dei parametri diversi dai propri.

All'ingresso nella scuola media, conseguentemente ad una migliore identità di se stessi, è possibile stabilire e condurre dei rapporti sociali più reali anche con elementi di sesso diverso, che vengono invece istintivamente rifiutati fino a poco tempo prima.

Avvengono per di più, in questo periodo importanti modificazioni anche sul piano del funzionamento mentale, tali da modificare il pensiero concreto in pensiero astratto, evocabile non necessariamente mediante situazioni attuali.

Questa conquista intellettuale, determinando curiosità prima sconosciute e instaurando differenze precedentemente inesistenti, è un evento troppo importante per non avere riflessi sulla azione didattica.

Le ragazze sono di solito più globali, il loro senso psicologico non è mai analitico ma intuitivo: non arrivando mai spontaneamente ad essere né analitiche né sintetiche ma muovendosi piuttosto sul piano del sincretismo, potranno arrivare ed avanzare in talune direzioni quasi vietate all'intelligenza maschile.

I ragazzi, oltre a beneficiare a questa età di condizioni psicologiche più stabili, hanno una intelligenza più astratta ed una logica più fredda; in ogni situazione saranno tentati a scoprire la mancanza di logica spogliando il loro pensiero da tutto ciò che non è puro, ad esempio dal sentimentalismo che caratterizza

il tipo di approccio ai problemi effettuato dalle loro coetanee.

Non si vede dunque perché non utilizzare queste naturali differenze nell'organizzazione della vita scolastica: sarà in tal modo possibile, in linea di massima, scoprire molte più dimensioni nelle varie problematiche proposte ai ragazzi senza doverle loro suggerire. Non bisogna trascurare il fatto che tutto quanto proviene dalla «classe» ha un livello di accettazione più alto rispetto a quanto è suggerito dall'insegnante: i valori individuati da uno di loro hanno maggiori probabilità e possibilità di essere fatti propri ed inseriti nel proprio contesto culturale che non gli stessi valori suggeriti da un adulto.

Se esistono dei vantaggi intellettuali collegati alla struttura mista della classe, non minori sono quelli sociali.

E' abbastanza frequente la esclusione di persone dell'altro sesso dal proprio campo di valori determinata, primamente, da cattiva conoscenza: si tratta cioè, sovente, di scelte operate in base ad una pretesa superiorità da parte dei ragazzi, e in base ad una remissività, socialmente indotta, da parte delle ragazze. Tale comportamento generalmente finisce per strutturarsi come abito mentale, con conseguente etichettamento del prossimo secondo un cliché preconcetto che ha origini, per buona parte, nella disabitudine a vivere e a comunicare con compagni dell'altro sesso, in maniera serena, proprio in una istituzione legalizzata come l'ambiente scolastico.

In una classe mista, gli alunni potranno arrivare prima e con meno errori a comprendere che, nella maggior parte dei gruppi umani, non sono tanto importanti determinate persone, quanto invece determinate funzioni di quelle persone.

L'organizzazione sociale, caratterizzata da rapporti di reciprocità e di scambio fra persone di sesso diverso, esige che ci si conosca e ci si interpreti nelle dimensioni più reali possibili già dalla scuola media.

Se il tipo di stimolazione sia intellettuale che sociale è in una unica direzione, sarà più faticoso, nonché traumatizzante, cominciare a tener conto di punti di vista fino ad allora sconosciuti o quasi. Nel caso specifico delle ragazze, l'inserimento in classi miste non può che essere positivo relativamente alla conquista di una certa autonomia di giudizio e di comportamento.

Potranno almeno imparare a non rinunciare in partenza ad affrontare la discussione e ad evitare ogni forma di prepotenza illogica e isterica qualora decidessero di evidenziare i loro contenuti. Il che è certamente positivo per loro e per gli altri. Il discorso si presta naturalmente ad una ben più ampia disamina che non è possibile fare in questi termini: resta chiaro il fatto che non abbiamo avuto la pretesa di dire cose nuove né tanto meno di ergerci a censori di questa persona o di quella situazione: sarebbe comunque opportuno tenere presenti anche questi dati e da essi partire per neutralizzare almeno alcuni dei fattori che incidono negativamente, oppure ostacolano, l'azione socializzatrice affidata anche alla scuola.

Se è vero che non è possibile migliorare tutto in poco tempo, è altrettanto vero che — specie in queste dimensioni esclusivamente tecniche — non è poi così difficile seguire i suggerimenti del buon senso, senza subordinarli sempre alla comodità amministrativa.

Anno accademico 1971-72

(Continua da pag. 2)

Emilio, Cagliari; Mantovani Adele, Bergamo; Alassio Elio, Chiusanico Fraz. Torria; Scarso Francesco, Caidogno; Pizzino Nunziata, Palmi; Rossi Enrica Maria, La Spezia; Tosarello Cianpietro, S. Martino Ba.; Bognandi Luciano, Milano; Antigiano Agostino O., Sassari; Piccirilli Matteo, Motta Montecorvino; Rubei Maria Pia, Amatrice; Gravina Carolina, Taranto; Rusconi Marilisa, Valmadura; Birindelli Stefania, Livorno; Lupi Enzo, Roma; Ingiosi Enrico, Roma; Muscas Angelino, Cagliari; Mendola Salvatore, Palermo; Ferranti Santo, Ciminna; Bonacasa Antonino, Palermo; Borselli Marcella in Gailli, Padova; Ciciulla Gaetano, Napoli; Giacomponello Giuseppina in Mangano, Messina; Castelli Fulvio, Firenze; Rovai Carlo, Figline Valdarno; Proietti Rossana in Conti, Colferro; Bezzati Giovanni, Firenze; Boetani Anna in Valenti, Firenze; Roncallo Enrico, Lerici; Pedicini Assunta, Benevento; Montiglio Anna in Saltarelli, Ostia Lido; Marcogiuseppe Valentina, Chiaiano; Tasca Carmelo, Torino; Scriffignano Luigi, Lentini; Bevilacqua Palmira, Messina; Tramacere Oronzo, Collepasso; Bolla Gian Mario, Alessandria; Cosimini A. Maria in Bertacco, S. Michele Extra; Pedace Enea Alfredo, Rocca di Meto; Focheschi Francesco, Roma; Di Rienzo Michele, Napoli; Fantasia Luciano, Latina; Amorosi Eleonora in Leoncini, Rieti; Aschero Rosanna in Raimondo, Albenga; De Beni Dino, Recoaro Terme; Mazzoni Bruno, Livorno; Corona Antonietta, Rieti; Musco A. Maria in Nesca, Taranto; Cossu Giovanna, Valdagno; Scarlata Santa Maria ved. Paolillo, Bari; Pezone Franco, Fratamaggiore; Bonini Angelo, Ghedi; Passini M. Grazia in Bondi, Pavullo; Caredda Lucia in Terlizzo, Cagliari; Ticino Rita, Cosenza; Giannello Anna, Creva di Luino; Paloschi Emanuela, Torre Pallavicina; Sacco Tommaso, Torino; Fenderico Antonietta in Nieu, Brindisi; Sero Antonio, Cariati Marina; Pinzi Anna Maria, Roma; Pancera Teodora, Manerbio; Dessi Concetta in Murr, Cagliari; Gentile Zelmira in Giorgino, Lecce; Dessi Giuliana in Corda, Iglesias; Cappella Rosa Fernanda, Milano; Chiavegato Giuliana ved. Piovesan, Cerea; Tucci Elisabetta, Bologna; Gasperetti Rossana, Firenze; Tognoli Luisa Daniela, Milano; Montanari Daniele Enrico, Bussolengo; Petroni Rossella, Milano; Figliola Giuseppe Natale, Roma; Ziviani Eugenia, Cerea; Gennari Nicodemo, Lari; Bauffi Agnese, Cesate; Tedesco Giuseppe, Palermo; Bastone Salvatore,

Rosignano Solvay; Scavuzzo Santo, Palermo; Rigoli Maria Teresa, Milano; Bonsignorino Giuseppina, Imperia; Vargin Battistina, S. Nicolò Gerrei; Orgiu Anna, Isili; Castaldo Laura in Mauriello, Ostia Lido; Beccari Carolina in Ragnetti, Brescia; Ingenito Giuseppe, Napoli; Quadri Simonetta, Bologna; Andreani Vania in Maccaroni, Roma; Pennacchio M. Grazia, Azzanello; Cortese Maria, Messina; Valtulini Maria, Anzano del Parco; Marconi Elena, Tirano; Pansino Giovanna in De Sibio, Francavilla Angitola; Gramazio Salvatore, Benevento; Tricarico Antonio, Napoli; Castagna Luciana in Galvano, Palermo; Morandini Giovanni, Brescia; Serra Giovanna Antonia in Altea, Sassari; De Proso Michele, San Vincenzo; Di Pasquale Mattea in Deliziosi, Palermo; Spada Lipari Maria in Carbone, Messina; Derudas Anna Nicolina, Ossi; Cardaci Santi Antonio, Bordonaro; Catanese Paolo, Sommatino; Farina Claudia, Cavalcaselle; Krauss Marina, Milano; Antonini Clotilde, Roma; Pitzus Giovanni, Cagliari; Ferrari Claudio, Genova; Sanna Anna Maria, Cagliari; Rizzi Teresa, Bitonto; Macciò Raffaele, Cagliari; Facchini Rossana in Ventura, Bologna; Dario Franco, Chioggia; Ceste Carla, Alba; Riccio Vincenza, Marigliano; Canovaro Rita, Livorno; Palladino Rosetta, Sassari; Paciariello Enzo, Roma; Monochio Giuseppe, Avellino; Scalbi Luigi, Genova; Canfora Alfredo, Quarto S. Elena; Epicoco Cosimo, Mesagne; Ecclesie Michele, Latiano; Durante Bruno, Bassano Romano; Cecchinato Chiara Ombretta, Verona; Spacagna Argia in Aragiusto, S. Maria Capua Vetere; Del Bianco Gioietta in Pietroniro, Firenze; Prizzi Angelo Gioacchino, Serradifalco; Ghia Franca, Brescia; Tomassini Anna Maria, Perugia; Greco Romilda in Calzone, Catanzaro; Di Totero Antonia, Brindisi; Desiderio Assunta in Ascione, Portici; Caporali Carla in Marcucci, Firenze; Giannini Paola, Firenze; Agliolo Quartaloro Sarina, Tortorici; Pecorini Maria Grazia, Scandicci; Pilla Anna Maria, Soresina; Dragone Elvira, Bergamo; Tagliafierro Lucia, Roma; Donatiello Antonietta Lucia, Bisaccia; Zavaglio Bianca Maria, Brescia; De Padova Anna, Ciampino; Glavina Egeria in Alessandrini, Jesi; Bergo Maria in Meneghetti, Verona; Rinaldi Carmine, Magenta; Sandrini Giovanni, Tirano; Pette Maria Grazia, Milano; Tisi Raffaella, Giustino; Giusti Caterina in Natali, Pisa; Buonocore Luisa in Zampagna, Palmi; Molli Gabriella in Cummaro, Lerici; Maini Antonia Desolina in Serra, Sassari; Ballilla Giovanna in Pazzi, Lido di Classe.

(Continua da pag. 5)

Sede: ROMA - I.T.C. "Duca degli Abruzzi" - 2 settimane in 1 settimana in 10 mezza giornate Partecipanti n. 50
Riservato al corpo docente I.T.C. "Duca degli Abruzzi" - Roma.

Direttore: Prof. Ettore CIOCCA - Preside I.T.C. "Duca degli Abruzzi" di Roma.

TECNICA ASSICURATIVA A INDIRIZZO MATEMATICO - (residenziale)

Sede: GENOVA - gg. 6 Partecipanti in. 40
Riservato a insegnanti di matematica nei trienni degli Ist. Tec. Comm.li.

Direttore: Prof. Bruno TEDESCHI - Ord. Mat. Finanziaria Univ. di Roma.

PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI - (non residenziale)

Sede: ROMA - quattro settimane - 12 mezza giornate Partecipanti n. 40

Riservato agli insegnanti dell'I.P.I.A. "Duca d'Aosta" - Roma.

Direttore: Prof. Eugenio PICONE - Preside - Preside I.P.I.A. "Duca d'Aosta" di Roma.

PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI - (non residenziale)

Sede: TARANTO - 4 settimane in 12 mezza giornate Partecipanti n. 40

Riservato agli insegnanti dell'Istituto Tecnico Femminile "Maria Pia" di Taranto.

Direttore: Prof. Pasquale FULLONE - Preside Ist. Tec. Femminile "Maria Pia" di Taranto.

PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI - (non residenziale)

Sede: TARANTO - 4 settimane in 12 mezza giornate Partecipanti n. 40

Riservato agli insegnanti dell'I.T.G. "Pitagora" di Taranto. Direttore: Prof. Marco ANGELINI - Preside I.T.G. "Pitagora" di Taranto.

Trattenute per scioperi

Circolare n. 48787 del 23 maggio 1972

Alcuni Sindacati hanno richiesto che per lo sciopero effettuato dal personale insegnante della scuola secondaria nel giugno 1970 l'astensione dal lavoro sia considerata di un solo giorno corrispondente a quello fissato per le operazioni di scrutinio e che le relative trattenute siano disposte in base agli stipendi goduti al momento della effettuazione dello sciopero e non su quelli attualmente in godimento.

Ciò premesso, e sentito al riguardo il parere della Ragioneria Centrale, si informano gli Uffici in indirizzo che la trattenuta da effettuare sulla retribuzione dovuta al personale che ha partecipato agli scioperi deve essere operata per il numero delle giornate in cui il personale stesso si è effettivamente astenuto dal lavoro.

Quanto all'importo della trattenuta di cui trattasi, sembra indubbio che debba essere considerata, per ciascun dipendente, la retribuzione in godimento al momento della effettuazione degli scioperi.

IL CAPO DI GABINETTO
Ugo Niutta

Disposizioni ufficiali

Istituti professionali

Circolare n. 538-A/5 del 25-5-1972

L'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, stabilisce che sono ammessi ai corsi abilitanti speciali, fra gli altri, gli insegnanti di materie tecnico-professionali negli istituti professionali in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto, sempreché alla data di inizio del corso abbiano prestato il corrispondente insegnamento, per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a «buono», in seguito a nomina conferita ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, e in base a graduatorie formate con i criteri di cui al comma primo, secondo e quarto dell'art. 1 della stessa legge.

Al fine di consentire l'uniforme applicazione della norma, riprodotta, com'è noto, nella circolare n. 257 del 16 marzo 1972, si indicano qui di seguito le materie tecnico-professionali, distinte per tipi di istituti professionali:

ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'AGRICOLTURA

— gli insegnamenti, compresi dai vigenti programmi sotto la denominazione generica di Materie scientifiche e professionali - specificati nella colonna 4 della tab. A annessa al D.M. 2 marzo 1972

— economia familiare, merceologia e disegno professionale.

ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

Tutti gli insegnamenti impartiti nelle varie sezioni di qualifica, fatta eccezione per i seguenti:

- cultura generale ed educazione civica
- matematica
- fisica
- conversazione tecnica in lingua estera.

ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO

— Materie tecniche commerciali - materie di cultura commerciale - tecnica amministrativa aziendale (tecnica commerciale; ragioneria; tecnica d'ufficio) - tecnica amministrativa aziendale (tecnica commerciale e computisteria)

— tecnica amministrativa aziendale (tecnica commerciale, tecnica turistica, d'ufficio e d'agenzia) - tecnica amministrativa aziendale (tecnica commerciale, tecnica delle spedizioni e dei trasporti, tecnica d'ufficio).

ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI

— amministrazione alberghiera - tecnica professionale alberghiera.

ISTITUTI PROFESSIONALI FEMMINILI

— economia domestica

— limitatamente alla sezione di qualifica di assistente per l'infanzia: gli insegnamenti di anatomia, fisiologia ed igiene e di psicologia e pedagogia

— limitatamente alla sezione di qualifica per accompagnatrice turistica: gli insegnamenti di storia dell'arte, geografia turistica e tecnica turistica

— limitatamente alla sezione di qualifica per preparatrici di laboratorio chimico e biologico: gli insegnamenti di scienze naturali, chimica - chimica biologica e igiene.

IL MINISTRO
f.to MISASI

anche il Ministero del Tesoro e l'Ufficio per la Riforma dell'Amministrazione — ha esaminato le questioni sottoposte da codesti Enti in merito al riconoscimento e alla certificazione della qualifica di invalido di guerra.

Le conclusioni adottate al riguardo sono nel senso che — salvo i casi in cui sia diversamente disposto da norme particolari — la qualifica di invalido di guerra spettanti in via generale a tutti coloro cui sia stata concessa una pensione vitalizia o liquidata un'indennità una tantum per lesioni fisiche dovute a causa di guerra, nonché alle persone che fruiscano, per le stesse cause, di assegno rinnovabile in atto.

Dalla qualifica, quindi, sono esclusi, in via generale, solo coloro che abbiano goduto di assegno rinnovabile di guerra, quando questo sia venuto a cessare e non sia stato convertito in pensione o in indennità per una volta tanto. In tale ipotesi, infatti, la minorazione fisica subita in dipendenza di eventi bellici deve intendersi guarita.

Restano salvi, per questi ultimi, i particolari benefici che, per espressa disposizione, o per loro natura, o per gli scopi cui sono rivolti, siano applicabili anche dopo la scadenza dell'assegno rinnovabile.

Per quanto concerne, poi, la certificazione della qualifica di invalido, si ritiene che, a seconda del beneficio che si invoca, possa essere valido ogni documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni cui la legge subordina la concessione del beneficio medesimo, sempreché non sia prescritta una specifica forma, come è, ad esempio, per il collocamento obbligatorio. Il Sottosegretario di Stato f.to Delle Fave ».

IL MINISTRO
R. Misasi

Scuole materne statali

SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO

Estratto della circolare n. 89 del 18 marzo 1972

Con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario, fra l'altro, le funzioni amministrative fin qui esercitate dallo Stato in materia di trasporto gratuito, e relativi oneri assicurativi, dei bambini anche della scuola materna (art. 1 - lettere b).

Con la circolare n. 970, in data 15 gennaio 1972, l'Ispettorato per l'assistenza scolastica di questo Ministero ha già dato, anche in detta materia, particolareggiate informazioni per quanto concerne il servizio di trasporto gratuito degli alunni delle scuole dell'obbligo e degli istituti professionali.

E', pertanto, necessario integrare

la detta circolare con le notizie concernenti, in particolare, i servizi di trasporto gratuiti organizzati o da organizzare per la scuola materna.

Normativa

La legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale dispone all'art. 4 — ultimo comma: «...Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare ».

Per la scuola materna statale, le cui prime sezioni sono entrate in funzione nell'anno scolastico 1968-69, i servizi di trasporto gratuiti sono stati organizzati e attuati a partire dall'anno scolastico 1969-70 e sono andati via via incrementandosi col progressivo aumento del numero delle scuole.

Va rilevato che, fin dalla prima organizzazione dei servizi in parola, si è constatata la generale difficoltà di utilizzare per la scuola materna i trasporti già attuati per la scuola elementare. Nella quasi totalità dei casi si sono dovuti, perciò, organizzare servizi di trasporto riservati ai bambini della scuola materna.

Da notare ancora che la legge n. 444 nulla prevede riguardo alla imputazione della relativa spesa. Nel silenzio della legge e considerare che in tale particolare settore il trasporto costituisce, quando necessario, una condizione indispensabile per il funzionamento della scuola, si è ritenuto di far rientrare il relativo onere finanziario, comprensivo anche dell'assicurazione, tra le spese di funzionamento della scuola materna (cap. 1301).

Per disciplinare lo svolgimento del servizio, per il quale si sono ritenute applicabili le norme contenute nella legge 7 luglio 1970, n. 599, sono state impartite le istruzioni contenute nelle circolari appresso indicate unite in copia:

- Circ. n. 327 - prot. 6837, in data 6 ottobre 1969;
- Circ. n. 263 - prot. 5239, in data 11 agosto 1970;
- Circ. n. 288 - prot. 5819, in data 24 settembre 1970;
- Circ. n. 72 - prot. 1336, in data 2 marzo 1971;
- Circ. n. 309 - prot. 11054, in data 22 ottobre 1971.

Come si rileva dalle citate circolari, il servizio di trasporto per la scuola materna statale, gratuito per tutti i bambini, è stato fin qui condizionato soltanto alla situazione ambientale in cui la scuola opera e non anche date le disponibilità finanziarie finora utilizzate, alla entità globale del relativo onere.

E' stato, perciò, finora previsto il rimborso delle spese sostenute dagli assuntori del servizio, con esclusione, dati i vincoli della gestione del ricordato capitolo di bilancio, di assunzione diretta da parte dello Stato del servizio medesimo. Le richieste fin qui pervenute sono state tutte accolte.

Dalle stesse circolari è dato rilevare le modalità seguite da questo Ministero per l'autorizzazione dei singoli servizi di trasporto e per il rimborso delle relative spese, effettuato mediante ordini di pagamento emessi dai Provveditori agli studi su fondi accreditati dal Ministero sul cap. 1301.

IL MINISTRO
Misasi

(Conitnua da pag. 1)

- gli organi interni della scuola stessa: composti esclusivamente delle componenti interne della scuola stessa (preside, docenti, personale non insegnante, famiglie, alunni);
- gli organi esterni alla scuola (consiglio provinciale, consiglio regionale, consiglio nazionale); composti da rappresentanze del mondo del lavoro e degli enti locali;
- per quanto attiene la competenza degli organi interni la potestà deliberante sulle questioni attinenti la didattica, la carriera scolastica e la disciplina degli alunni, deve essere mantenuta ad organi composti esclusivamente di docenti presieduti dal preside (o dal direttore didattico);
- la competenza consultiva su tutti gli altri problemi scolastici può essere demandata ad organi composti anche dai rappresentanti delle famiglie e degli alunni.

8) Misure contingenti:

a) carriera dei docenti:

— nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria, i docenti siano, in linea transitoria, distinti in due sole categorie: diplomati e laureati;

b) retribuzione:

— a titolo di adeguamento parziale e provvisorio delle retribuzioni a quello che dovrà essere il riassetto definitivo, i sindacati della CISNAL-SCUOLA invitano il Governo ad adoperarsi perché sia corrisposta a tutto il personale della scuola (direttivo, docente e non docente di ruolo e a tempo indeterminato) la somma di L. 40.00 mensili con effetto a partire dal 1° gennaio 1971.

Sulla base dei punti precedenti, i sindacati della CISNAL-SCUOLA svolgeranno, in tutte le sedi competenti, la loro azione per il raggiungimento delle mete che si sono prefisse.

Relativamente agli stessi punti, i sindacati della CISNAL-SCUOLA invitano il Governo a porre in essere i mezzi legislativi, amministrativi e finanziari affinché i problemi di fondo e prioritari su elencati trovino soluzione adeguata.

Concorsi a 11.336 cattedre Diario delle prove scritte e grafiche

Le prove scritte e grafiche dei seguenti concorsi avranno inizio alle ore 8 dei giorni sottoindicati.

Esse si svolgeranno per la sede di Roma al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, 4. Ove si rendessero necessari altri locali per ragioni di capienza, si provvederà ad affiggere al Ministero - Ufficio informazioni un apposito avviso almeno cinque giorni prima dell'inizio di ciascuna prova.

Le prove dei concorsi per scuole secondarie di 2° grado 1 cl., 2 cl., 3 cl., 4, 5, 7a, 7b, 9, 11, A II, A III, A VI, A VI, A VI, A VII, G IV, G V, J I, E, F, avranno luogo, oltre che in Roma, nelle sedi di Cagliari, Firenze, Milano, Napoli e Palermo. Le prove dei concorsi per la scuola media 1 M, 2 Ma, 2 Mb, 3 M, 4 M, 5 Ma, 5 Mb, avranno luogo, oltre che nelle sedi suddette, in quelle di Torino, Padova, Terni, Latina, Bari e Reggio Calabria. Per le sedi diverse da Roma, le prove si svolgeranno nei locali che saranno tempestivamente indicati, mediante avviso all'albo, dai Provveditori agli studi delle sedi stesse.

Per tutti i concorsi il Ministero si riserva di assegnare i candidati a sedi diverse da quelle richieste, possibilmente prossime e comunque previste dal presente diario. Di tale assegnazione sarà dato avviso agli interessati almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova.

Tabella	Classe di esame	Giorni d'esame
1 M	Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia	1ª prova scritta: 18-9-1972 2ª prova scritta: 19-9-1972
2 Ma	Lingua francese	Prova scritta: 20-9-1972
2 Mb	Lingua inglese	Prova scritta: 21-9-1972
2 Mc	Lingua tedesca	Prova scritta: 22-9-1972
3 M	Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Prova scritta: 23-9-1972
4 M	Educazione artistica	Prova grafica: 25-9-1972
5 Ma	Applicazioni tecniche maschili	Prova scritta: 26-9-1972
5 Mb	Applicazioni tecniche femminili	Prova scrittogr.: 27-9-1972 Prova scritta: 28-9-1972 Prova scrittogr.: 29-9-1972 Prova scritta: 30-9-1972
6 M	Educazione musicale	Prova scritta: 19-2-1973
1 cl.	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Prova scritta: 20-2-1973
2 cl.	Lettere classiche	Prova scritta: 24-2-1973
3 cl.	Lettere italiane e storia	1ª prova scritta: 21-2-1973
4	Lettere italiane, latine e storia	2ª prova scritta: 22-2-1973 Prova scritta: 28-2-1973
5	Filosofia e storia	1ª prova scritta: 1-3-1973
7a	Lingua e letteratura francese negli istituti medi secondo grado	2ª prova scritta: 2-3-1973
7b	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di secondo grado	1ª prova scritta: 6-3-1973
7c	Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di secondo grado	2ª prova scritta: 7-3-1973
9	Matematica e fisica	1ª prova scritta: 15-1-1973
11	Disegno	2ª prova scritta: 16-1-1973
12	Prova grafica: 29-11-1972	
A II	Musica e canto	Prova scritta: 21-10-1972
A III	Lettere italiane e storia	Prova scritta: 23-2-1973
A VI	Lettere italiane	Prova scritta: 26-2-1973
A VI	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo A	1ª prova scritta: 3-3-1973
A VI	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo A	2ª prova scritta: 5-3-1973
A Vs	Lingua e letteratura spagnola per cattedre di ruolo A	1ª prova scritta: 8-3-1973
A Vt	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo A	2ª prova scritta: 9-3-1973
A VI	Matematica	1ª prova scritta: 19-1-1973
A VII	Matematica e fisica	2ª prova scritta: 20-1-1973
A VIII	Chimica e merceologia	1ª prova scritta: 17-1-1973
A XI	Costruzioni e disegno di costruzioni	2ª prova scritta: 18-1-1973
C I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Prova scritta: 27-11-1972
C II	Chimica e industrie agrarie	Prova scritta: 28-11-1972
C IV	Agricoltura	Prova scritta: 11-12-1972
C V	Economia ed estimo rurale	Prova scritta: 13-12-1972
C VIII	Viticultura ed enologia	Prova grafica: 14-12-1972
C XIII	Zootecnia	Prova scritta: 29-1-1973
C XIV	Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria	Prova scritta: 21-2-1973
E I	Fisica	Prova grafica: 22-2-1973
E III	Elettronica e laboratorio	Prova scritta: 19-2-1973
E IV	Radiotecnica e laboratorio	Prova scritta: 29-1-1973
E V	Meccanica, macchine e disegno relativo	Prova scritta: 30-1-1973
E VI	Disegno tecnico	Prova grafica: 5-3-1973
E VII	Aerotecnica	Prova scritta: 1-3-1973
E VIII	Chimica e laboratorio	Prova grafica: 2-3-1973
E IX	Chimica industriale e tintoria e laboratorio	Prova scritta: 16-1-1972
E XIII	Tecnologia meccanica e laboratorio	Prova grafica: 17-1-1973
E XV	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	Prova scritta: 15-12-1972
E XIX	Tecnologia della filatura e della tessitura	Prova scritta: 15-1-1973
E XX	Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali	Prova scritta: 6-3-1973
G I	Scienze naturali e geografia generale ed economica	Prova scrittogr.: 6-11-1972
G II	Geografia generale ed economica	Prova scritta: 7-3-1973
G IV	Ragioneria e tecnica commerciale	Prova scrittogr.: 8-3-1973
G V	Materie giuridiche ed economiche	Prova scritta: 6-11-1972
H I	Agronomia ed estimo	Prova scritta: 16-11-1972
H II	Topografia	Prova scritta: 16-9-1972
J I	Storia e geografia	1ª prova scritta: 22-9-1972
J II	Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine	2ª prova scritta: 23-9-1972
J III	Astronomia e navigazione	1ª prova scritta: 15-1-1973
J IV	Attrezzatura e manovra	2ª prova scritta: 16-1-1973
J V	Macchine marine e disegno	Prova scritta: 19-2-1973
J VI	Teoria e costruzione della nave	Prova grafica: 20-2-1973
E F	Educazione fisica	Prova scritta: 27-2-1973
		Prova grafica: 28-2-1973
		Prova scritta: 7-10-1972

CONSIGLIO DI STATO

Una decisione interessante gli insegnanti R.S.T.

In nome del popolo italiano il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI) ha pronunciato la seguente "Decisione":

Decorrenza dal 1° ottobre 1962 per i prof. di R.S.T. - art. 20 della legge 831/61.

I professori di educazione musicale, di educazione artistica e di applicazioni tecniche, che erano stati assunti nel R.S.T. a norma dell'art. 20 della legge 831/61 con decorrenza giuridica del 1° ottobre 1962, erano stati poi collocati nel ruolo ordinario dal giorno dell'assunzione in servizio, cioè dal 9 giugno 1965, sicché avevano perduto il beneficio della decorrenza giuridica del 1° ottobre 1962.

I detti insegnanti hanno prodotto vari ricorsi al Consiglio di Stato con il patrocinio dell'avv. prof. Pasquale D'Abbiere, ed il primo di tali ricorsi, proposto dalla prof.ssa signora Ada Baccianini, è stato accolto con la decisione n. 198 pubblicata il 2 maggio 1972 con la seguente motivazione:

«L'art. 3 della citata legge del 1968 richiama, per la decorrenza dell'inquadramento nei ruoli ordinari, le disposizioni dell'art. 6 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

«Peraltro, come rileva la ricorrente, la disposizione ha la ragione d'essere nella volontà del legislatore di mantenere ferma la disciplina stabilita con detto articolo relativamente alla situazione degli insegnanti assunti in tempi diversi, dal 1° ottobre 1952 al 30 settembre 1965, in base al Div. 7 maggio 1948, n. 1127.

«Non v'ha dubbio che il caso della signora prof.ssa Baccianini cade sotto una diversa disciplina.

«Il decreto della sua nomina nei ruoli speciali transitori, quale vincitrice dell'apposito concorso, fa espressa menzione alla graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831 per posti di R.S.T. di insegnante di canto corale nelle scuole di avviamento professionale.

«Dato ciò, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non può prescindersi dal disposto della legge 21 febbraio 1963, n. 357, la quale prevede espressamente che le assunzioni in ruolo degli insegnanti di istituti e di istruzione secondaria ed artistica, disposti nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'art. 19 della legge 1961, n. 831, che hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.

«La stessa decorrenza, con la stessa formula, è riprodotta nel decreto ministeriale di nomina nel R.S.T., in applicazione della norma citata, richiamata nel preambolo vincolante con l'Amministrazione.

«Esatta appare, quindi, la tesi dell'interessata, che ne risulta nei suoi confronti una posizione giuridica acquisita da tempo in forza di una legge che non è stata mai, né espressamente, né implicitamente abrogata.

«E poiché, l'art. 6 della legge 12 agosto 1957, n. 799 si riferisce specificamente, come è stato più sopra rilevato, ad una particolare categoria di insegnanti, non può neppure ipotizzarsi un conflitto di norme.

«L'articolo citato è pertanto da ritenersi coesistente con l'articolo 1 della legge 1963, n. 357, e conseguentemente il richiamo fattone dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 438 è da intendersi con la salvezza del vigente sistema normativo della materia.

«Ne consegue che la posizione di carriera acquisita dalla ricor-

rente nei ruoli di provenienza è da riportarsi alla data del 1° ottobre 1962.

«La fondatezza del motivo porta l'accoglimento del ricorso, dispensando dall'esame del profilo di inapplicabilità della legge 1968 n. 438 e della rilevanza della eccezione di incostituzionalità sollevata nei riguardi dell'art. 3».

Il 17 marzo 1972 sono stati discussi tutti gli altri ricorsi, concernenti i professori di educazione musicale, di educazione artistica e di applicazioni tecniche e la decisione non è stata ancora pubblicata, ma si presume che sarà conforme a quella relativa alla signora Baccianini.

In conseguenza di tale decisione, i professori interessati devono essere considerati nel ruolo ordinario dal 1° ottobre 1962 e, quindi la promozione ad ordinario deve essere retrodatata al 1° ottobre 1964, sicché dal 1° ottobre 1968 devono avere il trattamento della terza classe di stipendio.

ENAM

Assistenza estiva 1972

La presidenza dell'ENAM ritiene opportuno informare che nella corrente stagione si sono create alcune difficoltà per stabilire l'ammissione presso le Case di Soggiorno ENAM e particolarmente per quella di Silvi Marina, in conseguenza del numero delle domande pervenute in misura di gran lunga superiore alle possibilità ricettive di quelle istituzioni.

Per i suddetti motivi l'Ente si è visto costretto a selezionare le domande seguendo alcuni criteri che si rendono noti.

Le ammissioni sono state disposte dando la precedenza a coloro che non avevano mai beneficiato dell'assistenza estiva ENAM.

Poiché, tuttavia, i selezionati superavano il numero dei posti disponibili, si è proceduto ad una seconda classificazione avvenuta tenendo presenti le eventuali altre prestazioni assistenziali in godimento o fruite in precedenza. Ciò nonostante si è dovuta operare una ulteriore selezione, tale da consentire di soddisfare, in relazione alle disponibilità, il maggior numero di iscritti.

Sempre per quanto riguarda la Casa di Silvi Marina, completate le disponibilità della Casa medesima, si è offerta agli esclusi, classificati secondo la selezione accennata, la possibilità del soggiorno marino presso la Casa di Ostia Lido.

Si è comunque deciso che qualora dopo le assegnazioni e le offerte avvenute nella maniera suddetta, risultino dei posti disponibili presso le Case di Ostia Lido o di Loricca, questi ultimi verranno assegnati ai richiedenti l'ammissione presso le Case suddette che hanno beneficiato dell'assistenza estiva ENAM per un solo anno nel quinquennio precedente.

Ci si rende conto che la situazione prospettata ha creato fra gli iscritti esclusi dal beneficio uno Stato di insoddisfazione.

Purtroppo l'Ente, non potendo eliminare, per ovvi motivi, tale inconveniente, ha cercato impegnando peraltro gli Uffici con un sacrificio di lavoro non indifferente, di seguire un criterio selettivo ispirato il più possibile

La CISNAL-Scuola alla presidenza del Consiglio

Le segreterie nazionali della CISNAL-Scuola (Sisme e Sinaie), sono state ricevute, per incarico del Presidente del Consiglio, dal dott. Morsillo, capo dell'Ufficio scuola della Presidenza del Consiglio.

I sindacalisti della CISNAL (Lozzi, Ciannaruconi, Boccafresca, Vincenti) hanno prospettato i problemi attualmente di maggiore interesse per tutto il personale della scuola. Tra questi: lo stipendio unico, l'aggiunta di famiglia commisurata al reale costo della vita, la indennità di contingenza riferita a tutta la retribuzione e conglobata in essa; la quattordicesima mensilità; il lavoro straordinario per il personale delle direzioni didattiche; la attuazione degli articoli 7 e 12 della legge 820/71; il diritto, per gli insegnanti, di assemblea sindacale in orario di servizio, estensione della scuola materna statale e problemi connessi alla costituzione dei ruoli organici del personale; problemi del personale non docente con particolare riferimento al compenso per lavoro straordinario e alla indennità di espansione scolastica; rapporto di pubblico impiego per i modelli viventi; inadempimenti amministrativi nei confronti sia dei pensionati che del personale in servizio; i problemi della edilizia scolastica con particolare riferimento alle palestre scolastiche; vita "democratica" nella scuola in ordine alla quale è stata chiesta la abolizione delle assemblee studen-

tesche e la costituzione degli organi di governo della scuola sulla base della partecipazione di tutte le componenti interne della scuola.

I sindacalisti della CISNAL-Scuola hanno tenuto a sottolineare che, in questo momento, il problema dei problemi è quello connesso alla retribuzione degli insegnanti il cui livello, confrontato con quello delle altre categorie dello Stato, del parastato e delle Regioni, è semplicemente scandaloso.

Interrogazione del MSI sulla scuola

Con riferimento ad un comunicato apparso di recente sulla stampa e attribuito agli uffici di programmazione del Ministro della P.I., da cui risulterebbe, tra l'altro, che nel nuovo piano quinquennale della scuola verrebbero previsti il «superamento» del concetto di classe, di programma e di materia, l'abolizione di voti e interrogazioni, nonché una struttura scolastica «aperta alla comunità», con la quale dizione verrebbero immesse nella nuova vi-

ta scolastica quali parti attive e responsabili non meglio qualificate forze sociali, gli enti locali e i sindacali; i senatori del MSI-Destra Nazionale Armando Plebe, Carmelo Dinaro, Mario De Fazio, Nencioni hanno interrogato il Ministro della Pubblica Istruzione per conoscere se nella predetta concezione non ravvisi un infantile e arcaico tentativo di societizzazione della scuola italiana, quale oggi non è più tollerato neppure in alcuno dei paesi socialisti, dove — superati, com'è doveroso, i condizionamenti ambientali e sociali dell'allievo — la scuola assicura alla società quella selettività che è richiesta ineliminabilmente del funzionamento della società stessa.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere a quali principi culturali e pedagogici si sia in particolare ispirato il comitato di esperti, cui si attribuisce la paternità dell'elaborazione del piano; quali siano i presunti risultati positivi delle sperimentazioni di avanguardia e dei cosiddetti movimenti di base su cui il piano sembra fondersi; e se ritenga veramente che i problemi attuali della scuola italiana, e il suo bisogno drammatico e di superare la crisi che la travaglia, possano essere affrontati e risolti con tale scoperta politicizzazione delle sue strutture, rivelatasi già esiziale nel corso degli ultimi quattro anni.

Auguri al prof. De Bella

Siamo lieti di annunciare a tutti i lettori di questo foglio che il prof. Paride De Bella, Segretario Nazionale del Sisme, ha già da alcuni giorni lasciato la Clinica, dove ha subito un intervento chirurgico, felicemente superato. Fra qualche settimana sarà in grado di riprendere la sua normale attività sindacale. Frattanto, per non perdere l'abitudine, ha scritto l'articolo di fondo per questo numero.

"Dalla guerra di Libia alla Marcia su Roma"

La Casa Editrice «Ricerche» ha inviato il libro «Dalla guerra di Libia alla Marcia su Roma» a tutti i colleghi che lo avevano prenotato.

Se, per ragioni dipendenti da disguidi postali, qualcuno di essi non lo ha ancora ricevuto, è pregato di avvertire personalmente il prof. Paride De Bella, al suo indirizzo privato di Via Gallia 2 - 00183 Roma.

Fiocco azzurro

L'insegnante della Scuola materna di Bari Sig.ra Silvia Cantatore in Mori rappresentante del SINISMA-CISNAL di Bari ha dato alla luce il suo primo maschietto a cui è stato imposto il nome di Carlo Alberto. Ai coniugi Mori vivissime felicità.

"GRANDE ITALIA"

P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566

- RISTORANTE
- PIZZERIA
- CAFFÈ
- BIRRERIA

Sala per banchetti e rinfreschi

Direttore responsabile
GIUSEPPE CIAMMARUCONI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma

E' uscito il numero di Marzo-Aprile 1972 della

RIVISTA DI STUDI CORPORATIVI

Contiene:

Diano Brocchi: LA NOSTRA «DESTRA»
Luigi Tallarico: GIOVANNI GENTILE E L'UMANESIMO DEL LAVORO
Gaetano Rasi: LA PARTECIPAZIONE NEL PENSIERO DI MAZZINI
Massimo Magliaro: LE ACLI ALLA SINISTRA DI DIO

Inchieste e proposte

Anselmo Calvi: Lineamenti della crisi economica (e alcune proposte)

Gabriele Moricca: I pericoli del gigantismo industriale

Attualità

Ga. Ra.: L'impossibile piano Giolitti

Polemiche

D. B.: Interpretazione dell'ordinamento sindacale fascista
M. M.: Corporativismo come libertà (Risposta a Paolo E. Taviani)

Risposte a quesiti

Ga. Ra.: COGESTIONE E STRUTTURA DELLA CORPORAZIONE

Recensioni

Ugo Spirito: L'AVVENIRE DEI GIOVANI (Ga. Ra.)
Nino Guglielmi: IL CORPORATIVISMO COME ALTERNATIVA (M.M.)

Tendenze corporative

Gaetano Rasi: Gran Bretagna: «The Industrial Relations Act»

Documentazione

Santi Romano: LO STATO MODERNO E LA SUA CRISI

Bibliografia

Pubblicazione bimestrale — Abbonamento annuo L. 3.500
Direzione Amministrazione: Via Genova, 24 — 00184 ROMA

Nomine leggi 603, 327, 748

L'Ufficio competente sta espletando la spedizione delle lettere di nomina relative alle leggi 603, 327 e 748.

Gli interessati possono, al ricevimento della lettera di nomina, richiedere il trasferimento. I trasferimenti vanno richiesti alla Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria di 1° grado - Piazza Kennedy - Roma entro 10 giorni

dal ricevimento della lettera di nomina. E' bene allegare alla istanza di trasferimento il certificato di servizio dell'anno scolastico in corso e lo stato di famiglia.

Graduatorie "468"

Non sono state ancora approntate le graduatorie della "468" relative alle seguenti materie: MATERIE LETTERARIE: FILOSOFIA; MATEMATICA.